



Nn. 3584 e 3585-A

ALLEGATO 2-II

TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (n. 3584)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015 (n. 3585)

ALLEGATO 2-II

ORDINI DEL GIORNO

*esaminati dalla 5^a Commissione al disegno di legge di bilancio ed
al disegno di legge di stabilità, con indicazione del relativo esito procedurale*

INDICE

ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO

Disegno di legge di stabilità	<i>Pag.</i> 5
---	---------------

ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ

(G/3584/1/5^a)

NESPOLI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premessi che:

il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 8, comma 1 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta comunale sugli immobili a partire dal 1° gennaio 2014;

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 13 ha anticipato in via sperimentale dal 1° gennaio 2012 l'istituzione dell'IMU;

il citato decreto-legge n. 201 del 2011, all'articolo 14 ha istituito dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES, anche detta RES) in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

le attività previste per la gestione ordinaria e straordinaria dell'IMU e della TARES sono le stesse previste per l'ICI e TARSU;

visto l'articolo 10 comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che così recita: "I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari",

impegna il Governo:

ad impartire le opportune direttive per consentire ai comuni che abbiano in corso rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione, anche coattiva, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dell'imposta comunale sugli immobili e della TARSU di avvalersi, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione dell'IMU e della TARES e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari».

(G/3584/2/5^a)

MENARDI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premessò che:

in materia di "fabbricati fantasma" l'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 prevedeva, (commi 8 e 9), che "entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in catasto individuati secondo le procedure previste dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale" e che "entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale"; l'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, avrebbe reso disponibili ai comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il portale per i comuni;

con il cosiddetto "decreto milleproroghe" del 2011 (decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10), articolo 2, comma 5-*bis*, il suddetto termine veniva spostato al 30 aprile 2011, motivando la proroga con la massa delle operazioni in corso, sia per quel che riguarda le iscrizioni a catasto, sia per l'attribuzione della rendita catastale presunta;

con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 del Governo Monti (articolo 13, comma 14-*ter*) si è stabilito che «I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni (...) devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012". In questa serie di immobili ci sono:

– i "fabbricati ex rurali", ovvero edifici che hanno perso i requisiti di ruralità e che occorre censire;

– i "fabbricati rurali" ovvero fabbricati che sono corretti in mappa, che occorre accatastare e che possono mantenere i requisiti soggettivi ed oggettivi di ruralità;

– i "fabbricati di montagna", i cosiddetti "scau o baite" per i quali è comunque indispensabile provvedere all'accatastamento;

con il comunicato dell'Agenzia del territorio 5 marzo 2012 sono stati resi noti i risultati dell'attività di iscrizione degli "immobili fantasma", di seguito evidenziati:

- 2.228.143 particelle del catasto terreni, nelle quali si è constatata la presenza di potenziali fabbricati, non presenti nelle banche dati catastali;

- al 30 aprile 2011, i tecnici dell'Agenzia avevano già completato l'accertamento su 1.065.484 particelle, grazie anche all'adempimento spontaneo dei contribuenti;

- nell'arco temporale compreso tra il 2 maggio 2011 e la fine del medesimo anno è stato avviato il processo di attribuzione della rendita presunta sulle rimanenti 1.162.659 unità immobiliari;

- gli immobili ancora da trattare nel 2012 sono 368.664;

con il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (articolo 11, comma 7) si è stabilito che entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (quindi entro il 3 settembre 2012), devono essere presentati gli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; l'adempimento è a carico dei titolari di diritti reali sugli immobili; l'obbligo sorge a seguito dell'affissione in ciascun comune, a cura dell'Agenzia del territorio, delle rendite catastali presunte; il decreto peraltro quadruplica le sanzioni catastali previste per la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale dopo l'attribuzione della rendita presunta;

con il comunicato dell'Agenzia del territorio 3 maggio 2012 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* lo stesso giorno) è stato reso noto l'elenco dei comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

da ultimo l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente la revisione della spesa pubblica, dispone che l'Agenzia del territorio sia incorporata nell'Agenzia delle entrate;

in relazione alla mole di aggiornamenti catastali ancora da effettuare, sia per gli immobili "fantasma", che per i fabbricati rurali, le associazioni professionali interessate segnalano le difficoltà inerenti all'attuazione di questi adempimenti derivanti da diversi fattori concomitanti; quanto ai primi, si tratta infatti dei fabbricati di cui è complesso anche ricostruire la proprietà, in quanto appartenenti a più proprietari nessuno dei quali residente o per i quali sono state omesse le dichiarazioni di successione, oppure sono stati eseguiti atti di compravendita senza vulture, oppure a livello cartografico esistono dei forti problemi di mappa in quanto la mappa catastale non risulta corrispondente allo stato dei luoghi; per quanto riguarda i fabbricati rurali, oltre alle criticità già segnalate, è stata

evidenziata la presenza di "code telematiche", che stanno intasando gli uffici periferici dell'Agenzia del territorio;

si prospetta pertanto la necessità di prorogare sia il termine del 30 novembre 2012 previsto dal citato decreto-legge n. 201 del 2011 del Governo Monti (articolo 13 comma 14-*ter*) per i fabbricati rurali, sia il termine del 3 settembre 2012 di cui al citato decreto-legge n. 16 del 2012 (articolo 11, comma 7) per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale, per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, al fine di evitare ai contribuenti l'applicazione di sanzioni la cui origine non sta nell'inadempimento del soggetto obbligato, ma nelle difficoltà sopra evidenziate,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative per prorogare i termini di scadenza previsti dall'articolo 13, comma 14-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, tenendo conto dei carichi di lavoro che fanno capo all'Agenzia del territorio, dei ritardi derivanti dall'incorporazione della medesima nell'Agenzia delle entrate e delle segnalazioni di criticità provenienti dalle associazioni dei soggetti professionali che svolgono i necessari adempimenti, a tutto l'anno 2013.

(G/3584/3/5^a)

SBARBATI, AMATI, MAGISTRELLI, SALTAMARTINI, CASOLI, BALDASSARRI, PISCITELLI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (atto Senato n. 3584)

premessi che:

il decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, non convertito in legge, le cui disposizioni sono state recepite dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha emendato l'articolo 39-*octies* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

a seguito di tale modifica si è venuta a creare una palese distorsione delle dinamiche competitive nel settore del tabacco in Italia, anche in relazione ai principi sulla fiscalità fissati dalla Commissione europea, in

particolare in riferimento alla direttiva europea 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011;

il provvedimento, emendando l'articolo 39-*octies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, stabilisce che per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore alla categoria di prezzo più venduta (MPPC), l'accisa minima dovuta è 15 per cento superiore a quella dovuta dalla categoria di prezzo più venduta. Lo stesso meccanismo è applicato per il "*rolling tobacco*" (o RYO) dove l'accisa addizionale dovuta è del 9 per cento;

tutto questo è palesemente incompatibile con la direttiva europea in quanto:

l'accisa minima deve essere un ammontare fisso applicato indistintamente a tutti i prodotti. Inoltre, per definizione, il termine minimo implica il più piccolo ammontare applicato all'intera categoria. Tuttavia, a seguito della norma in questione, l'accisa minima maggiorata è applicata solo alle sigarette vendute ai prezzi più bassi della categoria di prezzo più venduta, in chiaro contrasto con la normativa europea;

tale applicazione del calcolo delle accise ingenera un inopinato protezionismo per le marche di sigarette vendute a prezzi più elevati e quindi un serio impatto sulle dinamiche competitive. Si noti, infatti, come nel mercato italiano siano le multinazionali del settore, che detengono il 90 per cento del mercato, a beneficiare di questa norma in quanto commercializzano tutti i loro prodotti nella fascia media e alta del mercato;

un'applicazione selettiva di una più alta accisa minima solo a prodotti commercializzati a basso prezzo annulla il vantaggio competitivo dei produttori più efficienti e distorce sensibilmente le dinamiche competitive, favorendo le grandi multinazionali del tabacco a scapito dei piccoli produttori;

la norma introdotta in Italia, che applica una più alta accisa minima per le sigarette (pari al 15 per cento) e per il *rolling tobacco* (pari al 9 per cento), che vengono venduti ad un prezzo inferiore alla categoria di prezzo più venduta (MPPC), viola l'articolo 7, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 3, della citata direttiva 2011/64/UE e favorisce dichiaratamente l'oligopolio delle multinazionali del tabacco in Italia,

impegna il Governo:

ad ottemperare alle indicazioni cogenti della citata direttiva 2011/64/UE che invita il Governo italiano a rimuovere il meccanismo dell'accisa minima per le sigarette (con cui si applica una più alta accisa minima per le sigarette, pari al 15 per cento, e per il *rolling tobacco* pari al 9 per cento, che vengono venduti a un prezzo inferiore alla categoria di prezzo più venduta) in quanto favorisce dichiaratamente l'oligopolio delle multinazionali del tabacco in Italia e blocca il meccanismo della concorrenza creando una palese distorsione delle dinamiche competitive del mercato e

per evitare un'ulteriore procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia».

(G/3584/4/5^a)

BUTTI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premessi che:

con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cosiddetto "decreto crescita"), è stato integralmente modificato il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevedendo in capo all'appaltatore una responsabilità solidale con i subappaltatori relativamente al corretto versamento all'Erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle ritenute fiscali su redditi da lavoro dipendente;

il comma 28-*bis* del medesimo articolo 35 prevede poi una sanzione amministrativa per il committente (da 5.000 a 200.000 euro) ove questi proceda al pagamento delle fatture dell'appaltatore senza acquisire idonea documentazione sul corretto adempimento, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, di detti versamenti e si verifichi il caso che i versamenti non siano stati effettuati;

il contratto di appalto è infatti un contratto tipico di grande diffusione, non solo nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, ma anche fra le imprese che operano in subfornitura, considerando anche i numerosi servizi che un'azienda manifatturiera acquisisce tramite contratti d'appalto;

tale normativa, come si può facilmente comprendere, sta avendo un impatto molto forte in termini di oneri burocratici sia sulle aziende, che devono richiedere, verificare ed archiviare le dichiarazioni di corretto comportamento fiscale dei fornitori prima di procedere con ogni pagamento, sia per i fornitori chiamati a produrre per ogni fattura emessa una dichiarazione specifica al fine di poter vedere soddisfatte le loro legittime aspettative di pagamento;

questa nuova disciplina in tema di responsabilità solidale degli appalti presenta profili di forte criticità per le imprese proprio in un momento in cui i pagamenti, la liquidità ed il credito sono fra i maggiori problemi che il mondo produttivo deve affrontare;

se la finalità della norma è senza dubbio quella di contrastare fenomeni di utilizzo di lavoro non regolare, vanno evitate misure che incrementando ulteriormente il carico burocratico sulle aziende possano provocare ulteriori ritardi nei pagamenti fra le imprese;

si ritiene, inoltre, che l'estensione della responsabilità solidale anche ai versamenti IVA rappresenti un appesantimento a carico delle imprese non giustificato dalla necessità di far emergere e sanzionare le situazioni di personale irregolare. Va inoltre considerata l'estrema difficoltà per il soggetto obbligato a produrre adeguata documentazione, tenuto conto delle modalità di liquidazione dell'IVA,

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di modificare quanto previsto dal citato decreto-legge n. 83 del 2012 (cosiddetto "decreto crescita") per quanto riguarda la responsabilità solidale degli appalti, prevedendo che la solidarietà passiva sia limitata al solo versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente considerando la finalità della norma tesa a contrastare l'utilizzo di personale irregolare, escludendo pertanto dalla responsabilità solidale i versamenti IVA».

(G/3584/5/5^a)

VICARI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,

premessi che:

la nuova frontiera della navigazione che l'Italia si appresta a sperimentare è rappresentata dalla creazione di navi con propulsione a gas naturale allo scopo di abbattere costi di carburante ed emissioni inquinanti;

la propulsione a gas naturale liquefatto è una novità recente per navi diverse dalle metaniere, che sono in grado di utilizzare, come propulsore, parte del prodotto trasportato;

l'utilizzo del metano è imposto dalle norme sempre più restringenti sulle emissioni create dall'International Maritime Organisation (IMO), le quali prevedono negli anni un costante abbassamento dello zolfo;

è allo studio l'ipotesi di dotare le navi di desolficatori a bordo, oppure di montare sulle navi motori a gas naturale, dato che i carburanti a basso contenuto zolfureo sono molto costosi;

c'è la tendenza sempre maggiore della quotazione del gas a sganciarsi da quella del petrolio;

mancano norme dell'IMO concernenti l'applicazione dei propulsori a gas naturale liquefatto su navi passeggeri, come i traghetti, che sono le unità più semplici su cui utilizzare il sistema, dal momento che effettuano tratte brevi;

scarseggiano le stazioni di approvvigionamento per gas naturale liquefatto che va mantenuto a -162° centigradi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di emanare delle norme per la classificazione di navi passeggeri a gas naturale liquefatto, nonché per l'incremento di stazioni di approvvigionamento di gas naturale liquefatto».

(G/3584/6/5^a)

MICHELONI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (atto Senato n. 3584 e atto Senato n. 3585)

premessi che:

le elezioni dei Comitati degli italiani residenti all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, successivamente, al 31 dicembre 2012 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98. sono rinviate ma devono comunque avere luogo entro la fine dell'anno 2014;

visto l'azzeramento dei capitoli di spesa per il rinnovo dei suddetti organi democratici previsti nella tabella n. 6 per gli anni 2013- 2014-2015;

visto l'eccessivo decurtamento ai fondi per i Corsi di lingua e cultura per gli italiani nel mondo che portano alla quasi scomparsa di quest'ultimi;

vista la difficoltà da parte degli Enti gestori dei corsi di lingua e cultura nel mondo nel reperire ulteriori risorse e l'atteggiamento quasi ostruzionistico da parte delle Amministrazioni consolari nel rifiutare la compartecipazione da parte delle famiglie alle spese dei corsi di lingua e cultura;

visto l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal CGIE in seduta plenaria in data 7 dicembre 2012;

visto le positive esperienze da parte di Francia, Germania, Spagna e Inghilterra per la diffusione della loro cultura e lingua,

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

al ripristino nella legge di stabilità delle somme per le elezioni dei COMITES e CGIE per l'anno 2014;

all'aumento di 10 milioni di Euro al capitolo 3153 per dare la possibilità al Ministero degli affari esteri di poter stipulare delle convenzioni pluriennali con gli Enti gestori, atte a garantire una programmazione pun-

tuale e ad assicurare una continuità didattica e a istituire un fondo finalizzato per la valutazione dei risultati ottenuti;

ad individuare insieme alle Amministrazioni consolari forme di compartecipazione alla spesa per i corsi di lingua e cultura per gli italiani nel mondo da parte delle famiglie e privati;

a presentare al Parlamento e al CGIE un progetto di riforma organica sulla diffusione della cultura e lingua italiana nel mondo».

(G/3584/7/5^a)

Marco FILIPPI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

il disegno di legge di stabilità prevede per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, la preclusione all'acquisizione di immobili;

il tenore letterale della predetta norma, chiaramente intesa nel senso che tutti i soggetti ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione non possono procedere all'acquisto di immobili per sedi, uffici o simili, si presta anche ad interpretazioni estensive, addirittura di divieto assoluto a stipulare atti di acquisto di ogni bene immobile, a prescindere dalla natura e dalle finalizzazioni del bene stesso;

tale interpretazione restrittiva ed illogica, porterebbe al divieto all'acquisto da parte di amministrazioni inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, anche di beni in grado di generare entrate per l'erario;

la suddetta interpretazione, addirittura, impedirebbe l'acquisto di beni che alcuni enti pubblici, a partire dalle Autorità portuali che amministrano, *ex lege*, i maggiori porti marittimi nazionali, allorché acquistati, provvedono ad iscrivere tra i beni del demanio dello Stato. Conseguentemente, tale erronea interpretazione impedirebbe l'incremento del patrimonio pubblico destinato, per sua natura, a migliorare la capacità competitiva dei porti marittimi nazionali,

impegna il Governo:

ad emanare chiare disposizioni interpretative, dirette a tutte le amministrazioni pubbliche, intese a chiarire che la norma in premessa si riferisce agli acquisti di immobili per uso uffici, locali di servizio e simili, e non si applica a tutti quei beni che, una volta acquistati, vengono successivamente acquisiti al demanio dello Stato».

(G/3584/8/5^a)

ESPOSITO, DI STEFANO, TANCREDI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premessò che:

l'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, in materia di imposte di bollo sui conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari ha stabilito, per le persone fisiche, l'esenzione dal pagamento sui conti correnti se "il valore medio di giacenza annua risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000", mentre prevede un'esenzione specifica solo per i buoni postali fruttiferi sempre nel limite di euro 5.000;

il citato articolo ha rimodulato la normativa previgente che salvaguardava i depositi di bassa significatività, spesso impiegati per sostenere iniziative di azionariato diffuso a fini non lucrativi, dal momento che in virtù di essa potevano godere dell'esenzione dal pagamento del bollo i *dossier* titoli che contenevano prodotti finanziari inferiori a 1.000 euro;

il bollo di 34 euro imposto senza proporzione anche ai piccolissimi investimenti si rivela un balzello iniquo che ostacola la partecipazione e scoraggia i piccoli risparmiatori, determinando un'emorragia di azionisti da taluni istituti di credito (esemplificativo è il caso della Banca popolare etica),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di ripristinare, per i piccolissimi azionisti, una soglia di esenzione dall'imposta di bollo sui *dossier* titoli il cui valore medio di giacenza annua non supera euro 1.000».

(G/3584/9/5^a)

SPADONI URBANI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premessò che:

è prevista l'assegnazione dell'importo di oltre 122 milioni di euro per gli interventi attuativi del piano di edilizia carceraria disposta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nei primi mesi dell'anno;

l'intervento previsto risulta particolarmente importante nonché opportuno che l'esecuzione dei nuovi istituti sia accelerata attraverso la pronta disponibilità delle risorse finanziarie necessarie;

considerato che:

una parte del suddetto importo, pari a circa un terzo, risulta essere in corso di trasferimento o, addirittura, già trasferita alla contabilità del Commissario per l'emergenza carceraria;

i primi interventi fanno riferimento alla realizzazione di quattro nuovi istituti penitenziari rappresentando, così, un contributo significativo alla creazione di strutture idonee a migliorare la difficile situazione in cui versa il sistema penitenziario;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere, nei tempi dovuti al trasferimento delle ulteriori somme rese disponibili per 2013 al commissario per l'emergenza carceraria».

(G/3584/10/5^a)

BOLDRINI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

considerato che:

i commi 75-77 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità dispongono una parziale deroga al *turn over* del Comparto sicurezza e dei vigili del fuoco;

il 31 dicembre 2012 scade, in forza di quanto disposto dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, la validità della graduatoria relativa al concorso a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale n.24 del 27 marzo 1998;

il 31 luglio 2012, in sede di esame del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato accolto l'ordine del giorno 9/05369/015 che impegnava il Governo a considerare positivamente la posizione di coloro che hanno partecipato, risultando poi idonei, al concorso in titolo,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità, in sede di attuazione dei commi 75-79 dell'articolo 1, di procedere alla copertura del *turn over* riguardante i vigili del fuoco tenendo conto della necessità di esaurire prioritariamente le graduatorie da più tempo aperte e in ogni caso a prorogare la validità della graduatoria relativa al concorso a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale

6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n.24 del 27 marzo 1998».

(G/3584/11/5^a)

BUTTI, VITA, VIMERCATI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premessò che:

la legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni recante: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge di stabilità 2011) ha disposto che l'uso delle frequenze della banda 790-862 MHz (canali dal 61 al 69), utilizzate dalle emittenti locali per le trasmissioni televisive, siano riservate, a partire dal 1° gennaio 2013, ai servizi di telefonia mobile in larga banda;

l'articolo 1, comma 9 della citata legge n. 220 del 2010, ha previsto che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca con proprio decreto i criteri e le modalità per l'attribuzione, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale, di misure economiche di natura compensativa finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz (canali dal 61 al 69);

la citata legge n. 220 del 2010 fissa l'importo da corrispondere agli operatori in misura del 10 per cento degli introiti derivanti dalla gara, con un tetto non superiore a 240 milioni di euro;

nel 2011, con il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è stato previsto che "una quota non superiore al 50 per cento delle maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al precedente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore da definire con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" e che il "10 per cento delle maggiori entrate potrà anche essere corrisposto a titolo di indennizzo per la liberazione delle frequenze";

il Governo, al termine di 22 giornate di rilanci, ha incassato 1,6 miliardi di euro in più rispetto ai 2,4 miliardi inizialmente appostati in bilancio. Si tratta di una plusvalenza che per il 50 per cento, doveva essere reinvestita nel settore;

ciò significa che circa 160 milioni di euro (pari al 10 per cento del surplus della vendita) dovevano, secondo quanto previsto dalla legge, essere destinati alle televisioni locali per la liberazione dei canali 61-69, portando così a circa 400 milioni di euro l'ammontare complessivo dell'indennizzo da riversare alle emittenti locali per il rilascio dei canali della banda 800 Mhz;

successivamente, per effetto del combinato disposto dei commi 13 e 13-ter dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, l'importo delle misure economiche di natura compensativa è stato ridotto da euro 400 milioni a euro 174.684.709, quindi addirittura inferiore ai 240 milioni inizialmente previsti;

con il decreto ministeriale 23 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 2012, il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha stabilito che le "misure economiche di natura compensativa" sono riconosciute esclusivamente nell'ambito delle regioni già digitalizzate alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n.220, e successive modificazioni e integrazioni in cui vi è un effettivo numero di frequenze da liberare, "in quanto le stesse costituiscono un ristoro finanziario per i costi sostenuti dalle emittenti locali per effettuare la transizione al digitale";

il citato decreto ministeriale 23 gennaio 2012 mette chiaramente in diretta correlazione le misure economiche di natura compensativa con la copertura degli investimenti sostenuti dalle emittenti locali per l'adeguamento e la conversione degli impianti di trasmissione dalla tecnologia analogica a quella digitale terrestre;

considerato che le emittenti locali titolari del diritto d'uso di frequenze in tecnica digitale comprese fra la banda 790-862 MHz per il solo passaggio al digitale terrestre hanno dovuto sostenere costi il cui ammontare è di circa 4/5 volte superiore all'indennizzo di euro 174.684.709, stabilito per legge;

considerato che a causa della sottrazione delle frequenze molte emittenti saranno costrette a cessare la loro attività,

impegna il Governo:

ad emanare una norma che preveda la defiscalizzazione ai fini delle imposte sul reddito delle imprese, delle misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 gennaio 2012».

(G/3584/12/5^a)

ESPOSITO

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

l'installazione di fonti energetiche rinnovabili ha raggiunto nel nostro Paese una potenza di picco dell'ordine di circa 20 GW, solo con il

fotovoltaico e l'eolico, a fronte di un picco massimo di richiesta di circa 55 GW;

l'aleatorietà intrinseca delle fonti energetiche rinnovabili offre un contributo limitato, rispetto alle proprie potenzialità, al bilancio energetico del Paese;

l'utilizzo dei sistemi di accumulo di energia consente di aumentare la percentuale della potenza di picco rispetto alle fonti energetiche rinnovabili, dal momento che permette di utilizzare l'energia prodotta anche quando non è richiesta dall'insieme delle utenze elettriche, semplicemente conservandola per poi restituirla al momento e nel luogo richiesto;

le tecnologie dell'accumulo di energia sono in fase di evoluzione, non essendo ancora emersa una tecnologia dominante;

la disponibilità di un impianto di prova e di confronto delle possibili tecnologie di accumulo di energia consentirebbe al Paese di cogliere in tempi rapidi le opportunità tecnologiche in grado di migliorare l'efficienza e l'utilizzabilità del parco di fonti rinnovabili installate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare 10 milioni di euro all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per lo studio, l'analisi, la progettazione, la realizzazione ed esecuzione di un impianto sperimentale di interesse dell'industria per prove e confronto di tecnologie per l'accumulo di energia».

(G/3584/13/5^a)

MANCUSO, DE ANGELIS, ASTORE, LEDDI, MUSSO, BRUNO, RUSSO

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premessi che:

secondo un recente rapporto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli enti previdenziali dispongono di un patrimonio di circa 54 miliardi di euro, tra immobili e titoli: nello specifico, gli enti previdenziali pubblici (INPS, ex INPDAP, INAIL e ENPALS) gestiscono un patrimonio totale di 12,053 miliardi di euro, con un "portafoglio" immobili molto vasto (solo l'INPS, senza considerare il processo in corso relativo alla soppressione di INPDAP ed ENPALS, conta su 12.253 unità immobiliari, per un controvalore stimato di circa 1,7 miliardi di euro), mentre gli enti privati hanno un patrimonio di circa 42 miliardi di euro, costituito per quasi il 30 per cento da immobili (per un controvalore stimato di circa 12,6 miliardi di euro);

il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ha previsto la possibilità, per gli enti previdenziali pubblici, di procedere alla dismissione degli immobili di loro proprietà secondo dettagliati piani di alienazione

e specifici criteri per la vendita: l'articolo 6, comma 5, in particolare, ha riconosciuto, ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, il diritto di prelazione (confermato, tra l'altro, dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 2001, con la quale si è proceduto alle cosiddette "cartolarizzazioni");

il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, intervenendo in materia di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, ha stabilito che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

successivamente la legge 23 agosto 2004, n. 243, con una norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 38), ha stabilito che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari ivi contenuta non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (si tratta di enti quali: INPGI, ENPAF, ENPAM, ENPACI, ENASARCO, le Casse nazionali di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori legali, per i dottori commercialisti, per i ragionieri e periti commerciali, per i geometri, per gli ingegneri e per gli architetti);

per effetto di tale disposizione, quindi, gli enti privatizzati hanno proceduto alla vendita o alla rinegoziazione dei canoni di affitto in deroga alla normativa prevista in materia, che impone condizioni e modalità di locazione ed alienazione degli immobili a tariffe calmierate;

molti inquilini si sono, così, trovati a dover fronteggiare aumenti consistenti dei canoni di affitto (non più inferiori a quelli di mercato, ma spesso più che raddoppiati e retroattivamente applicati, con gravosi ed insostenibili pagamenti di arretrati) o proposte di acquisto a prezzi di mercato con valori correnti e non più riferiti al 2001, con inevitabili ripercussioni sui bilanci familiari, già in evidente difficoltà (si tratta di circa 60.000 famiglie, di cui 40.000 solo a Roma); tale situazione determina, di fatto, una disparità di trattamento tra gli inquilini degli enti previdenziali pubblici, che hanno correttamente rispettato i tempi e gli obblighi statuiti dal citato decreto legislativo n. 104 del 1996, e quelli appartenenti agli enti che, invece, si sono successivamente privatizzati e, in maniera retroattiva, sono stati esonerati dall'applicazione della citata disciplina (in virtù del comma 38 dell'articolo 1 della citata legge n. 243 del 2004);

l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito che "le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di

fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali";

tale disposizione, che ha una finalità sostanzialmente contabile e che riguarda anche i processi di alienazione in corso, rischia di pregiudicare la fondamentale "funzione sociale e solidaristica" che il patrimonio immobiliare degli enti previdenziali deve preminentemente svolgere a vantaggio delle fasce di popolazione più deboli (pensionati, disabili, ultra sessantacinquenni, lavoratori monoreddito), come hanno avuto modo di denunciare anche le maggiori associazioni rappresentative degli inquilini;

è quanto mai urgente, quindi, evitare manovre speculative, rafforzare la "funzione sociale" degli immobili ad uso residenziale di proprietà degli enti previdenziali e garantire agli inquilini maggiori tutele e garanzie, in particolare rafforzando e rendendo concretamente esercitabile il loro diritto di prelazione, anche attraverso un più attento monitoraggio pubblico della gestione patrimoniale che assicuri, oltre ad una maggiore trasparenza, prezzi più equi sia nelle vendite che negli affitti, anche a salvaguardia della stabilità finanziaria degli enti medesimi;

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 27, ha stabilito, tra l'altro, che, per la valorizzazione, la trasformazione, la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio - promuove iniziative idonee per la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari;

con molta probabilità gli attuali inquilini saranno chiamati ad acquistare a condizioni economicamente più svantaggiose (rispetto a quelle inizialmente previste) gli appartamenti in cui vivono da decenni o potranno trovarsi di fronte a un alto rischio di sfratto, una volta ultimato il processo di dismissione e una volta avvenuta la cessione dell'inventuto da parte dagli enti a un fondo di investimento immobiliare (ciò sia nel caso di una messa in vendita sul libero mercato degli immobili da parte del fondo, sia nel caso di rinnovi dei contratti di locazione a prezzi di mercato, per molti difficilmente sostenibili: situazione questa, peraltro, già in atto relativamente ai contratti scaduti o in corso di scadenza);

il succedersi di varie disposizioni al riguardo ha prodotto rilevanti incertezze e dubbi interpretativi, che hanno, di fatto, precluso un'applicazione uniforme delle stesse da parte dei diversi enti interessati, aggravando un problema, quello dell'emergenza abitativa, che, soprattutto in una grande città come Roma (che, tra l'altro, detiene circa il 60 per cento del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali), costituisce uno dei fattori di maggiore "tensione sociale";

la Corte dei conti, inoltre, nel corso di una recente audizione parlamentare, ha rilevato che, nell'attuale congiuntura economica, il crollo del mercato immobiliare (-20 per cento nel primo trimestre del 2012), peserà irrimediabilmente anche sul processo di dismissioni immobiliari degli enti previdenziali;

dopo le operazioni di cartolarizzazione realizzate attraverso le due società di cartolarizzazione degli immobili pubblici (Scip) costituite al riguardo, e soprattutto dopo il sostanziale insuccesso di "Scip2", il rischio concreto, in alcuni casi, infatti, è quello che si realizzino vere e proprie "svendite" per un patrimonio che, spesso inutilizzato, è, comunque, di grande valore;

attraverso le predette società sono stati venduti più di 90.000 appartamenti di proprietà degli enti previdenziali, ma dal 2008, epoca della dismissione della seconda Scip, il patrimonio residuo (circa 15.000 appartamenti, di cui più di 10.000 solo a Roma) è tornato in possesso degli enti: per l'ex INPDAP, che deteneva il 46 per cento degli immobili degli enti previdenziali pubblici, sono tornati indietro da "Scip2" 12.000 immobili e in tre anni, dal 2009 al 2011, ne sono stati venduti 1.200 (appena il 10 per cento), con un ricavo di 93 milioni di euro;

per l'INAIL, i cui immobili iscritti a bilancio nel 2011 valgono 2,818 miliardi di euro, le dismissioni procedono con molta difficoltà; per quanto concerne, infine, le casse privatizzate, che dispongono complessivamente di un patrimonio di 45,2 miliardi di euro, 8 miliardi in investimenti immobiliari e 37,1 in investimenti mobiliari, i magistrati contabili hanno osservato che "la tendenza è una progressiva riduzione degli investimenti immobiliari e lo slittamento dalla gestione diretta alla gestione attraverso i fondi. Se questo per alcuni versi è condivisibile il patrimonio diventa più difficilmente controllabile e il rischio è che il fenomeno venga perso di vista";

nell'attuale congiuntura economico-finanziaria, nazionale ed internazionale, appare quanto mai urgente e doveroso intervenire tempestivamente, al fine di garantire – anche eventualmente attraverso l'attivazione di uno specifico tavolo tecnico-interistituzionale – che il processo di dismissione degli immobili del patrimonio abitativo degli enti previdenziali, pubblici e privatizzati, avvenga secondo chiare ed efficaci procedure, volte ad assicurare, da un lato, la concreta tutela delle famiglie interessate, salvaguardando, in particolare, le fasce sociali più deboli, dall'altro l'effettiva sostenibilità economica dello Stato, in generale, e degli stessi enti previdenziali, in particolare,

impegna il Governo:

ad attivare tempestivamente tutte le opportune misure di competenza volte ad introdurre forme capillari ed efficaci di monitoraggio, di controllo e di governo pubblico della gestione e dell'alienazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, pubblici e privati, soprattutto al fine di garantire un equo temperamento tra l'esigenza di assicurare la "funzione sociale e solidaristica" del citato patrimonio, a vantaggio, soprattutto, delle fasce di popolazione deboli (pensionati, disabili, ultra sessantacinquenni, lavoratori monoreddito), e quella di favorire un'adeguata valorizzazione dello stesso, anche a tutela di un'effettiva e strutturale stabilità finanziaria degli enti previdenziali proprietari;

a predisporre le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad eliminare le criticità denunciate in premessa e ad assicurare un quadro regolatorio certo ed uniforme in materia di dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà degli enti previdenziali, sia pubblici che privati;

ad informare il Parlamento con una relazione trimestrale sullo stato e sull'*iter* dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti».

(G/3584/14/5^a)

POLI BORTONE

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

con legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) veniva normata la materia dell'emersione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria;

con circolare n. 116 del 7 settembre 2007, la Direzione generale delle entrate contributive dell'Inps disciplinava nel dettaglio la materia;

di conseguenza, il datore di lavoro aderente al programma di emersione si impegnava non solo a stipulare con le unità lavorative interessate un apposito contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore ai 24 mesi (risolvibili anticipatamente solo per dimissioni o licenziamento per giusta causa), ma anche a versare una somma equivalente al 50 per cento dell'ammontare del beneficio dell'esenzione di un terzo dei contributi dovuti, somma da restituire al datore di lavoro per la metà al termine del primo anno di lavoro regolarmente prestato, mentre per l'ulteriore metà al termine del secondo anno, e cioè nei 24 mesi successivi alla regolarizzazione;

in definitiva, tale somma sostanzialmente assumeva la natura di garanzia del buon esito dell'operazione, buon esito, pertanto, accertabile già alla data del mese di ottobre 2009;

nonostante le reiterate istanze di recupero delle somme, a tutt'oggi l'Inps risulta essere inadempiente nei confronti dei datori di lavoro aderenti al programma di emersione;

tutto ciò appare ancora più grave in quanto è nota la situazione di grave difficoltà finanziaria in cui versa gran parte dell'imprenditoria del Paese;

non appare convincente, a giudizio dell'interrogante, la tesi degli uffici periferici dell'Inps secondo i quali i gravi ritardi nel rimborso ai datori di lavoro deriverebbe esclusivamente dalla mancata attivazione del prescritto *software* informatico, tesi che stride con le dichiarazioni rese dal presidente Mastrapasqua, il quale, nel corso di un'intervista rilasciata

al "Corriere della Sera" in data 1° ottobre 2012, ha enfatizzato il completamento del processo d'informatizzazione dell'INPS,

impegna il Governo:

ad intraprendere le opportune iniziative affinché ai datori di lavoro vengano restituite le somme versate in adesione al programma di emersione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria».

(G/3584/15/5^a)

POLI BORTONE

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

12.000 lavoratori in servizio nelle scuole del centro-sud con mansioni di pulizia, che a più di 15 anni dall'ingresso in questo ente, durante i quali sono stati soltanto oggetto di sfruttamento, privati dei più elementari diritti, stanno vivendo attualmente il momento più critico, perché si sta togliendo loro anche quel poco con cui sopravvivere; .

gli ex lavoratori socialmente utili (LSU) che nel corso del primo quinquennio di permanenza nella scuola (1996-2001) hanno svolto mansioni di vario genere, tutte assimilabili a quelle di collaboratore scolastico, denunciano tutte quelle istituzioni che hanno ignorato, o peggio ancora violato, specifiche leggi che erano state varate a tutela dei lavoratori socialmente utili;

l'anno 2001 ha segnato una tappa negativa, che ancora oggi è motivo di un forte rammarico per questi lavoratori, obbligati (pena l'estromissione dal progetto) a transitare dai Provveditorati scolastici (attuali uffici scolastici provinciali), alle aziende private, a seguito di un accordo truffa, detto "convenzione quadro" siglato pochi mesi prima dai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, dai sindacati confederali (CGLI, CISL e UIL), dai quattro grandi Consorzi di cooperative (CICLAT, MANITAL, MILES, CNS);

il "Libro Bianco 2011", documento tecnico attraverso il quale i cosiddetti "ex LSU Scuola" denunciano i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e i sindacati confederali (CGIL, CISL e UIL), dimostra, nero su bianco, tutti gli sprechi di denaro pubblico perpetrati nella scuola dal 2001 a oggi. Lo fa con tanto di tabelle comparative e cifre che si potevano (e si possono) risparmiare con l'assunzione diretta degli ex LSU, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

a quanto pare, però, gli interessi di pochi furbi hanno la meglio su quelli di un'intera Nazione, se si persevera con gli sprechi. Uno Stato giusto e sensato non permetterebbe mai a un suo dicastero di commettere "errori" simili;

di fatto gli ex LSU nel 2012 si sono visti ridurre ulteriormente il loro reddito annuo (giudicato già prima al di sotto della soglia di povertà) di circa 1.800 euro, per effetto della cassa integrazione. Contemporaneamente il Miur (cioè lo Stato) spende tra finanziamento appalti e cassa integrazione, 320 milioni di euro, ma se assumesse gli ex LSU come personale ATA, spenderebbe invece 260 milioni di euro, risparmiandone 60 e avendo un servizio sicuramente migliore,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stabilizzare i lavoratori cosiddetti "ex LSU Scuola" per ridare una speranza di vita alle 12.000 famiglie che percepiscono un reddito veramente ridicolo».

(G/3584/16/5^a)

SBARBATI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premessi che:

l'articolo 2 della legge di stabilità 2013 affronta diverse problematiche connesse al mondo del lavoro in particolare i commi da 16 a 22 dispongono norme pensionistiche in favore dei cosiddetti esodati e di altre categorie e deroghe alla disciplina della perequazione automatica, il comma 29 disciplina in favore dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie di lavoratori;

il numero complessivo dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera è pari a circa 50.000 unità, gran parte dei quali impiegati con contratti di lavoro interinale nel settore dei servizi, dell'industria manifatturiera e nell'edilizia;

la perdita del posto di lavoro, pur accompagnata da un trattamento di disoccupazione speciale, disciplinato dalla legge 5 giugno 1997, n. 147, crea, tuttavia, non poche difficoltà ai soggetti e alle famiglie coinvolte;

il diritto al trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori frontalieri italiani che perdono il lavoro in Svizzera è disciplinato dalla legge 5 giugno 1997, n. 147;

la disciplina di cui alla legge citata n. 147 del 1996 è connessa all'accordo tra l'Italia e la Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri - sottoscritto a Berna il 12 dicembre 1978 e reso esecutivo in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90 -, con il quale ciascun Paese si è impegnato a versare annualmente all'altro una parte delle

somme raccolte mediante contribuzione, in modo da permettere all'Italia la copertura del rischio di disoccupazione totale dei propri lavoratori in Svizzera, e viceversa;

a causa della recente crisi economica mondiale molti lavoratori frontalieri sono rimasti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro;

la Camera dei deputati, il 29 febbraio 2012, ha approvato definitivamente il progetto di legge n. 3391, che novella parzialmente la citata legge n. 147 del 1997, concernente i trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera;

lo stesso disegno di legge, adottato come testo base, è all'esame della Commissione lavoro del Senato della Repubblica, cui è stato assegnato il 15 marzo 2012 (atto Senato n. 3180);

l'approvazione dello stesso, comportando due significative novelle alla succitata legge, la prima concernente il requisito per il diritto al trattamento speciale di disoccupazione, la seconda la durata del trattamento speciale di disoccupazione, vedrebbe incontro alle esigenze di questa categoria di lavoratori, particolarmente gravata dalla forte crisi economica;

tuttavia, nonostante la proposta di legge sia stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, all'unanimità, la relazione tecnica sugli oneri del provvedimento, pervenuta alla competente Commissione permanente del Senato, è stata negativa,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a reperire le risorse necessarie, per rendere possibile con assoluta urgenza, la copertura finanziaria del provvedimento di cui in premessa e, se necessario, individuare eventuali risorse alternative a quelle indicate dall'atto Senato n. 3180, al fine di eliminare ogni ulteriore ostacolo che si interpone alla definitiva approvazione degli interventi a favore di questa peculiare categoria di lavoratori».

(G/3584/17/5^a)

MANCUSO, DE ANGELIS

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premessò che:

l'assegno per il nucleo familiare è stato previsto per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari sono composti da più persone e i cui redditi sono al di sotto delle fasce di reddito massime stabilite dalla legge;

gli assegni familiari spettano ai lavoratori dipendenti in attività, ai disoccupati indennizzati, ai lavoratori cassaintegrati, ai lavoratori in mobi-

lità, ai lavoratori in malattia o in maternità e ai pensionati ex lavoratori dipendenti; spetta anche ai lavoratori con contratto a termine;

per averne diritto è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge, intendendosi per reddito familiare quello costituito dalla somma dei redditi del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, prodotto nell'anno solare precedente (decorre dal 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo);

fanno parte del nucleo familiare: il coniuge, anche se non convivente, i figli minorenni, i figli maggiorenni inabili, fratelli sorelle e nipoti inabili e familiari residenti all'estero di cittadino straniero (solo se esiste un rapporto di reciprocità con lo Stato di provenienza o sia stata stipulata una convenzione in materia di assegno al nucleo familiare);

ai fini del diritto all'assegno si considera la somma dei redditi complessivi assoggettati all'IRPEF di tutti i componenti, compresa la casa di abitazione, i redditi a tassazione separata, l'assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, le borse di studio, la pensione e l'assegno sociale, la pensione per invalidi civili per i ciechi e sordomuti, gli interessi di c/c su depositi bancari, gli interessi da BOT o CCT, e i proventi da investimento;

non vanno computati i redditi derivanti da pensioni di guerra, le rendite vitalizie INAIL, le indennità di accompagnamento, le indennità ai ciechi e ai sordi, le indennità di frequenza, i trattamenti di fine rapporto e gli arretrati delle integrazioni salariali;

il diritto all'assegno spetta ai componenti del nucleo familiare costituito dal richiedente ovvero al coniuge non legalmente separato, ai figli di età inferiore a 18 anni, ai figli maggiorenni inabili, ai fratelli, sorelle e nipoti collaterali del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili purché orfani;

conditio sine qua non per l'accesso al predetto diritto, oltre a quella del limite di reddito, è che almeno il 70 per cento del reddito complessivo dell'intero nucleo familiare sia costituito da redditi da lavoro dipendente o da pensione liquidata a carico dei fondi dei lavoratori dipendenti;

ai lavoratori in attività l'assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'INPS il rimborso delle somme pagate. Per *colf*, operai agricoli dipendenti, disoccupati eccetera, l'assegno viene pagato direttamente dall'INPS. Serve un'autorizzazione preventiva dell'INPS, da consegnare al datore di lavoro, nei casi di: figli di divorziati, figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, fratelli, sorelle, nipoti e familiari inabili. Ai pensionati l'assegno viene pagato direttamente dall'INPS insieme alla rata di pensione;

atteso che:

per i nuclei familiari numerosi, composti cioè da almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, già è stato previsto che il diritto all'assegno al nucleo familiare sia riconosciuto, oltre che per i figli minori,

anche per i maggiori di anni 18 (compiuti) ed inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti;

tale estensione è prevista anche per quei nuclei familiari che presentano figli maggiorenni inabili, ovvero ai fratelli, sorelle e nipoti collaterali del richiedente, maggiorenni inabili purché orfani;

considerato che:

l'assegno *de quo* può, inoltre, essere portato a detrazione ai fini della determinazione dell'IRPEF, in quanto detrazione per carico di famiglia;

il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente;

in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2010 e l'anno 2011 è risultata pari al 2,7 per cento. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2011-30 giugno 2012 con il predetto indice;

visto:

l'articolo 3 della Costituzione Italiana;

il testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

il citato decreto-legge n. 69 del 1988;

l'articolo 11, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevede che l'imposta netta IRPEF sia determinata operando sull'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste dagli articoli 12, 13, 15 e 16 dello stesso testo normativo nonché in altre disposizioni di legge;

gli articoli 12, 13, 15 e 16 del citato testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni a scomputo dell'imposta lorda IRPEF;

la circolare n. 79 dell'8 giugno 2012 dell'INPS;

la particolare congiuntura economica impone una rivisitazione del carico fiscale che rimoduli l'incidenza sul cuneo fiscale, con conseguente necessità di apportare, ove possibile, un intervento a sostegno dei nuclei familiari deboli;

per nucleo familiare debole non può intendersi solo ed esclusivamente quel nucleo familiare composto cioè da almeno 4 figli o equiparati ovvero nuclei familiari con figli maggiorenni inabili, dovendosi, ai fini che qui interessano, addivenire ad una interpretazione estensiva del predetto concetto di nucleo familiare debole. Di guisa, per nucleo familiare debole deve intendersi un nucleo familiare stabile composto da lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e/o da pensionati da lavoro dipendente, che presenti una situazione reddituale tale da essere al di sotto delle fasce di

reddito massime stabilite dalla legge e per le quale non si possono ritenere garantiti gli *standards* di vita ordinari; *standards* che vanno individuati e computati in riferimento alle condizioni di vita richieste dalla media ponderata della popolazione e che determinano il grado di qualità di vita da garantire;

urge la necessità di rivedere la posizione di assistenzialismo statale in ordine alle famiglie italiane deboli, anche considerando il prolungarsi dei tempi di formazione professionale dei figli e dei tempi di inserimento nel mondo del lavoro da parte degli stessi;

il principio di eguaglianza sostanziale pone in capo alla Repubblica italiana il fondamentale dovere di "...rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

l'attuale sistema detrativo di cui al citato testo unico delle imposte sui redditi prevede che, ai fini della determinazione dell'IRPEF, siano poste a scomputo della imposta lorda, calcolata sull'imponibile determinato al netto degli oneri deducibili, anche le detrazioni per familiari e figli a carico,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché il diritto all'assegno di cui in premessa sia garantito a tutti i nuclei familiari deboli, anche con meno di quattro figli a carico, che presentino i presupposti di reddito richiesti dalla normativa vigente in materia con espresso riconoscimento della possibilità per il lavoratore dipendente, per i disoccupati indennizzati, lavoratori cassaintegrati, lavoratori in mobilità, lavoratori in malattia o in maternità e per i pensionati ex lavoratori dipendenti, di poter percepire il predetto assegno anche per i figli maggiorenni non inabili a carico e per i collaterali non inabili a carico, di età inferiore a 26 anni, purché studenti o apprendisti».

(G/3584/18/5^a)

FLERES

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la Giunta dell'Unione delle camere penali italiane, con delibera in data 5 novembre 2012, nel rendere noti i risultati dello loro pregevole attività di ricognizione sullo stato delle strutture penitenziarie italiane ha, del pari, reso noto che, in segno di protesta, gli avvocati penalisti si sarebbero astenuti dalle udienze e da ogni attività giudiziaria per il giorno 22 novembre 2012;

l'attività di ricognizione è stata svolta dai componenti della Giunta e dell'Osservatorio carcere dell'Unione delle camere penali territoriali e si è svolta all'interno di molte strutture penitenziarie italiane. Le risultanze sono raccolte in una pubblicazione "Prigioni d'Italia";

il documento pone l'accento su diverse problematiche, peraltro più volte segnalate anche dallo scrivente nella sua qualità di Garante dei diritti dei detenuti, relative: alla scarsa disponibilità finanziaria assegnata al settore che ormai compromette anche il normale assolvimento delle funzioni basilari; la carenza di personale di Polizia penitenziaria; le condizioni igienico-sanitarie delle strutture e tante altre;

malgrado le numerose denunce, non si intravedono, in atto, azioni miranti alla risoluzione delle problematiche esposte, con ciò determinando ulteriori richiami e sanzioni da parte degli organismi europei,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di adottare quanto suggerito dalla Giunta dell'Unione delle camere penali italiane».

(G/3584/19/5^a)

FLERES

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

il Governo con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente, 13 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 ottobre 2010, 11 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2012 e 23 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2012, ha dichiarato lo stato di emergenza delle carceri a causa, in particolare, nel sovraffollamento degli istituti penitenziari disponibili sul territorio nazionale;

la gravissima situazione di emergenza penitenziaria, pure dichiarata dal Governo; il dramma del sovraffollamento delle carceri, contenitori di oltre 67.000 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 45.000 posti; l'assoluta insufficienza delle risorse finanziarie e umane, in tutti i ruoli dell'amministrazione penitenziaria (funzionari giuridico-pedagogici - cosiddetti educatori -, funzionari di servizio sociale, contabili, personale amministrativo, polizia penitenziaria); l'aumento dei casi di aggressione al personale penitenziario; l'incremento dei fenomeni di auto ed etero lesionismo da parte delle persone detenute; l'incremento esponenziale di suicidi tanto di detenuti che di personale penitenziario per le drammatiche condizioni vita e di lavoro: questo è il quadro drammatico di un'emergenza penitenziaria mai vista prima e per la cui quotidiana gestione, perché siano contenuti i danni, sono chiamati ad operare i dirigenti penitenziari;

la situazione di grave emergenza penitenziaria ha trovato sino ad oggi contenimento e non ha determinato più gravi conseguenze, solo grazie ai dirigenti penitenziari di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, del ruolo di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna, atteso che i direttori delle carceri e degli uffici di esecuzione penale esterna sono i primi garanti dei principi di legalità nell'esecuzione penale, essendo ad essi demandato dall'ordinamento il compito di assicurare l'essenziale equilibrio tra le esigenze di sicurezza e quelle del trattamento rieducativo delle persone condannate;

il provvedimento di "*spending review*" approvato con decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, all'articolo 2, comma 1, ha disposto la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni in misura, rispettivamente: *a*) non inferiore al 20 per cento di quelli esistenti, con riguardo agli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale, e alle relative piante organiche, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione; *b*) non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale;

i dirigenti penitenziari e il Si.Di.Pe. (Sindacato dei direttori penitenziari) – che è l'organizzazione sindacale che raccoglie il maggior numero dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico ai sensi del citato decreto legislativo n. 63 del 2006 (del ruolo di istituto penitenziario e di quello di esecuzione penale esterna) – stanno esprimendo da mesi fortissime preoccupazioni in considerazione del fatto che dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, non è stato espressamente escluso il personale della carriera dirigenziale penitenziaria ai sensi del citato decreto legislativo n. 63 del 2006, oltre che il restante;

il comma 7 dell'articolo 2 del provvedimento di "*spending review*" approvato con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto, tuttavia, che "sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza", facendo, dunque, salve le dotazioni organiche di detto comparto;

l'esecuzione delle pene, in carcere ma anche con le modalità dell'esecuzione penale esterna attraverso le misure alternative alla detenzione, non è altra cosa rispetto al "sistema sicurezza" poiché la sicurezza penitenziaria produce sicurezza tanto dentro quanto fuori dal carcere (pure attraverso la gestione delle misure alternative) e la rieducazione del condannato è sicurezza per i cittadini poiché la restituzione alla società di uomini migliori e capaci di reinserirsi dopo l'espiazione della pena (detentiva o alternativa alla detenzione) consente una effettiva riduzione della recidiva;

al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, istituita ai sensi della legge 27 luglio 2005, n. 154, e il cui ordinamento è fissato dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, del ruolo di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna, si applica il trattamento giuridico ed economico spettante al personale dirigenziale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e, difatti, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è destinatario degli assegni *una tantum* destinati al personale del comparto sicurezza, per gli anni 2011, 2012 e 2013, in applicazione del decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2011, adottato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74;

in capo al direttore di istituto penitenziario discendono, dall'articolo 2, comma 1, del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le seguenti funzioni: "1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze"; ancora, dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, discendono funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza per le quali si avvale del personale di polizia penitenziaria, essendone superiore gerarchico; così come analoghe funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza svolge il restante personale della carriera dirigenziale penitenziaria, al quale, ai sensi del decreto legislativo n. 63 del 2006, sono attribuiti anche gli altri incarichi di cui all'articolo 9, comma 1, dell'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395;

la 2^a Commissione permanente Giustizia del Senato della Repubblica nell'esprimere, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole al provvedimento già citato di "*spending review*" (approvato con decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) aveva apposto tra le condizioni quella che "dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sia esentato il personale degli uffici centrali di amministrazione della giurisdizione, tenuto conto dell'incidenza che su di essi hanno già avuto i tagli lineari realizzati dal precedente esecutivo; in particolare si ritiene necessario che siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 il personale degli uffici del Ministero della giustizia, del dipartimento della giustizia minorile e il personale amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria" (si veda il resoconto sommario n. 333 del 24 luglio 2012 della 2^a Commissione permanente Giustizia del Senato della Repubblica);

il Si.Di.Pe. ha più volte espresso tanto al Ministro della giustizia quanto ai vertici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria la forte preoccupazione per le disastrose conseguenze che discenderebbero per il sistema penitenziario nel caso di applicazione all'Amministrazione penitenziaria della "riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni" prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (*spending review*), ed ha rappresentato la necessità che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria sia escluso dalle riduzioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 anche attraverso la piena attuazione dell'ordine del giorno n. 9/5389/53 approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto scorso e che è stato accolto dal Governo;

il Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a sua volta, come è stato comunicato alle organizzazioni sindacali con nota GDAP-0276479-2012 del 25 luglio 2012, rappresentò al Ministro della giustizia la preoccupazione per gli effetti perniciosi di eventuali tagli di organico sull'organizzazione dell'amministrazione, in particolare precisando che un'ulteriore riduzione di personale rischierebbe di compromettere la tenuta del sistema penitenziario e sottolineando che l'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive contribuisce a garantire l'ordine e la sicurezza pubblici, in tal senso costituendo il sistema penitenziario nel suo insieme un'articolazione della complessiva struttura di sicurezza dello Stato;

molto presto, per effetto della sola riduzione di unità di personale della carriera dirigenziale penitenziari a del ruolo di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna conseguente alla collocazione a riposo, senza sostituzioni, di coloro che ne maturano di volta in volta i requisiti, considerando che l'ultima immissione in ruolo di detto personale risale a quindici anni or sono, ossia all'anno 1997, il già assolutamente inadeguato e drammaticamente insufficiente numero di dirigenti penitenziari, complessivamente in numero di 392 unità alla data del 31 maggio 2012, come reso noto dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria alle organizzazioni sindacali con nota GDAP-0209573-2012 del 31 maggio 2012, determinerà l'impossibilità gestionale delle carceri e degli uffici di esecuzione penale esterna;

le riduzioni già previste ma non ancora attuate ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre n. 148, determinerebbe una dotazione organica pari a 343 dirigenti penitenziari, con un esubero di 20 dirigenti penitenziari, cosicché l'applicazione della ulteriore riduzione discendente dai criteri previsti dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 comporterebbe un organico di soli 20 dirigenti generali e 274 dirigenti penitenziari (del ruolo di direttore di istituto penitenziario e del ruolo di esecuzione penale esterna);

il Governo sta curando la realizzazione di nuove carceri e la realizzazione di molti nuovi padiglioni detentivi (attraverso il cosiddetto "Piano carceri") nonché riforme destinate ad aumentare anche il ricorso alle misure alternative ma, in assenza di dirigenti penitenziari, nel cui ruolo l'ultima immissione risale al lontano 1997 ed i pensionamenti non

trovano rimpiazzo, determinerà l'impossibilità di garantire la copertura delle sedi penitenziarie e l'attuazione delle misure alternative;

la Camera dei deputati, nella seduta del 7 agosto scorso, ha approvato l'ordine del giorno n. 9/5389/53 che "impegna il Governo: a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di interpretare l'articolo 2, comma 7, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed in tal senso interpretare la deroga prevista per le forze di polizia già dal precedente provvedimento normativo (articolo 1, comma 5, decreto-legge n. 138 del 2011) che non ha trovato attuazione". Tale ordine del giorno costituisce atto di "interpretazione autentica" di una norma in quanto promana dallo stesso legislatore ed essendo stato accettato dal Governo (Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze Gianfranco Polillo) è un atto politicamente vincolante;

non vi è dubbio che il Governo sia già obbligato a interpretare l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 138 del 2011, nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari in quanto rientranti nel comparto sicurezza e, conseguentemente, tale deroga deve ritenersi operante anche riguardo a quella prevista dall'articolo 1, comma 5, decreto-legge n. 138 del 2011 che non ha trovato attuazione;

è altresì indubbio che il Governo deve far fronte alla grave carenza di direttori di istituto penitenziario e di ufficio di esecuzione penale esterna e per garantire l'assolvimento dei compiti, delle funzioni e dei ruoli loro propri, atteso che essi sono i primi garanti dei principi di legalità nell'esecuzione penale, essendo loro demandato dall'ordinamento il compito di assicurare l'essenziale equilibrio tra le esigenze di sicurezza (penitenziaria e della collettività) e quelle del trattamento rieducativo delle persone detenute ed in esecuzione penale esterna;

un carcere, sia pure il più piccolo, senza direttore, armonizzatore delle esigenze di sicurezza e di quelle trattamentali, sposterebbe l'asse gestionale, per forza di cose, su altre figure e se dovessero venire meno le già ridotte figure professionali del trattamento (anzitutto funzionari giuridico-pedagogici e funzionari della professionalità di servizio sociale) questo asse non potrà che ruotare intorno al personale di polizia penitenziaria, cosicché la dimensione del penitenziario diverrà per forza di cose prevalentemente securitaria e, quindi, meramente custodiale;

allo stesso modo gli uffici di esecuzione penale esterna svuotati di dirigenti e di funzionari della professionalità di servizio sociale non sarebbero in grado di funzionare e le misure alternative alla detenzione non troverebbero alcuna possibilità di applicazione, cosicché l'asse dell'esecuzione penale si sposterebbe totalmente sul carcere, con conseguenze di sovraffollamento ben peggiori di quelle alle quali stiamo assistendo oggi con circa 67.000 detenuti stipati nelle celle,

impegna il Governo:

a interpretare l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre n. 148, nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed in tal senso interpretare anche la deroga prevista per le forze di polizia già dall'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 138 del 2011, che non ha trovato attuazione».

(G/3584/20/5^a)

POLI BORTONE, FLERES, CARRARA, SAIA

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la legge 24 aprile 1941, n. 392, tratta del trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari;

essa prevede che una serie di spese necessarie per lo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello, per le Procure generali, per le Corti di assise, dei Tribunali, per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, per gli affitti, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, e le altre spese indicate nell'articolo 1 della legge n. 392 del 1941 siano a carico esclusivo dei comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria;

ai detti comuni sedi di Uffici giudiziari viene corrisposto invece dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla legge n. 392 del 1941;

sarebbe opportuno modificare la citata legge n. 392 del 1941 qualora, mediante l'introduzione del *leasing* per la quota di fitto che il Ministero della giustizia rimborsa ai comuni, il Comune decida che sia più conveniente l'acquisto dell'immobile, visto che è preferibile la patrimonializzazione piuttosto che buttare via soldi pagando fitti,

impegna il Governo:

a prevedere che i contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari e uffici finanziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di *leasing* per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 392 del 1941 relativo alle pigioni».

(G/3584/21/5^a)

CARLINO

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la sottoscrittrice del presente ordine del giorno, in data 13 settembre 2012, ha già provveduto alla presentazione dell'atto sindacato ispettivo n. 4-08192, ancora inevaso;

considerato che:

la persona detenuta è titolare di diritti inalienabili e la finalità della pena (articolo 27 della Costituzione) è rappresentata dalla "rieducazione del condannato". Inoltre, per l'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, il primo elemento del "trattamento rieducativo" è l'istruzione;

la circolare congiunta del Ministero dell'istruzione e del Ministero della giustizia n. 253 del 1993 stabilisce che la finalità precipua della scuola è quella di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se stesso e la società e, con riferimento agli insegnanti, il corretto esercizio della particolare attività educativa presuppone una adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'istituzione, della propria azione educativa con lo scopo più generale di recupero sociale;

la scuola in carcere fa parte del vissuto quotidiano degli alunni detenuti, è il luogo fisico in cui crescere umanamente in vista di un reinserimento nella società, è luogo umano anche affettivo in senso lato, vista la situazione di privazione che essi vivono in carcere. Funge inoltre da ammortizzatore delle tensioni che, soprattutto negli ultimi anni con il sovrappollamento carcerario, stanno diventando sempre più gravi;

considerato inoltre che:

in adempimento al piano programmatico predisposto sulla base dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il 3 marzo 2010 è stato presentato alle Camere lo schema di regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri per l'istruzione degli adulti, recante "norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali". Le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso un parere favorevole con condizioni e osservazione;

lo schema di regolamento, deliberato in prima istanza dal Consiglio dei ministri il 12 giugno 2009, acquisiti inoltre i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), dalla Conferenza unificata, dal Consiglio di Stato e dovrà avere l'approvazione definitiva da parte del

Consiglio dei ministri, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 ottobre 2012;

il suddetto regolamento prevede all'articolo 1, comma 2, che ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) siano ricondotti, a partire dall'anno scolastico.2010-2011 e comunque entro l'anno scolastico 2011-2012, tra gli altri, i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena attivati ai sensi della normativa previgente;

la riforma prevede lo scorporo dei bienni delle superiori per gli adulti dal successivo triennio (bienni che passerebbero ai CPIA), per poter velocizzare l'iter di conseguimento del diploma per gli allievi adulti, con pacchetti di ore per i vari insegnamenti cui gli allievi avrebbero accesso a seconda dei loro bisogni o dei crediti pregressi,

ritenuto che:

tale riforma, soprattutto per quel che concerne l'abbreviazione del corso di studi e l'attenzione alle competenze pregresse, potrebbe avere validi effetti per gli adulti lavoratori liberi che vogliano conseguire il diploma per ragioni di carriera interna ai loro posti di lavoro, o anche per un cambiamento di settore di attività, mentre non ne avrebbe per gli alunni detenuti che devono affrontare anni di reclusione prima di poter spendere il diploma in qualche modo all'esterno. Inoltre la perdita di un percorso unitario di 5 anni con gli stessi insegnanti e con il "gruppo classe" risulterebbe, in realtà, deleterio;

a detta degli stessi operatori del settore, la valenza della scuola in carcere non risiede nella rapidità di conseguimento del diploma, bensì nel percorso di maturazione umana, di acquisizione di "cultura", di contatto con persone esterne all'istituzione carceraria vera e propria, portatrici di valori alternativi a quelli vissuti in precedenza dagli studenti detenuti. Il diploma ha valore di riscatto sia verso le famiglie che nei confronti delle istituzioni e della società;

inoltre è raro che questi alunni abbiano "competenze" pregresse di tipo scolastico (della cui eventualità si tiene già conto) o culturale, che potrebbero permettere loro di abbreviare efficacemente il percorso di studio; la maggior parte, infatti, ha ricevuto soltanto in carcere la scolarizzazione di base e avrebbe piuttosto bisogno di ulteriore sostegno nello studio e non di abbreviazioni di percorso;

il fattore tempo è cruciale per la scuola in carcere, lo studente detenuto ha bisogno di tempo e di continuità per meglio apprendere contenuti nuovi e farli propri, sedimentarli nel suo vissuto personale, metabolizzarli. L'aula scolastica è quasi sempre l'unico spazio fisico che il detenuto ha per studiare (non si può studiare in celle da 6 o 8 persone) e le ore passate a scuola sono quindi le uniche utili; diminuirle significa, di fatto, privare i detenuti del diritto allo studio che la Costituzione sancisce per tutti i cittadini;

il costo della scuola in carcere è molto ridotto rispetto ai benefici che produce, non essendo compresa in esso la gestione delle strutture, edi-

fici, riscaldamento, pulizie, attrezzature eccetera ovviamente già fornite dall'amministrazione penitenziaria cui la scuola in carcere si appoggia, si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per scorporare la scuola in carcere dalla più generale riforma dell'istruzione per gli adulti, viste le esigenze particolari dell'utenza in questione,

ritenuto inoltre che:

l'utenza carceraria è costituita da adulti privi di scolarizzazione di base e privi di esperienze lavorative, e quindi risulta impossibile stabilire con gli studenti patti formativi come previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento sopracitato;

la valenza dell'istruzione in carcere non risiede nella rapidità di conseguimento del diploma facendo valere esperienze culturali, scolastiche e lavorative pregresse che di fatto sono inesistenti;

la valenza della scuola in carcere risiede nella possibilità di aumentare il re inserimento sociale dei soggetti promuovendo la formazione culturale e professionale in considerazione delle esigenze personali trattamentati e sociali;

lo studente detenuto, secondo esperienza più che trentennali, ha bisogno di tempo e di continuità per apprendere contenuti nuovi;

la realizzazione degli obiettivi di cui al sopracitato regolamento, per ciò che concerne l'istruzione carceraria, è di fatto impossibilità in quanto gli alunni detenuti non possono usufruire di unità di apprendimento autonome da erogare a distanza, come previsto dal regolamento di cui sopra, in quanto all'interno delle strutture carcerarie esiste divieto assoluto di collegamenti *internet* per motivi di sicurezza,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni opportuna iniziativa volta a porre rimedio alla situazione sopradescritta, tutelando il diritto all'istruzione per gli adulti detenuti».

(G/3584/22/5^a)

GIAMBRONE

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premessi che:

il Rettore dell'Università di Messina ha già espletato due mandati – l'ultimo scaduto a fine ottobre 2011 – ed ha usufruito di due proroghe, per l'anno accademico 2011/2012 in base alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il 2012/2013 grazie all'articolo 7, comma 42-*ter* del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

il Rettore di Messina, già sottoposto a due provvedimenti di sospensione dalle funzioni da parte della magistratura nel corso dell'attuale mandato è impegnato nel ruolo di imputato in tre processi penali, uno dei quali - quello in cui il professor Tomasello è chiamato a rispondere delle pressioni che avrebbe esercitato in un concorso di II fascia a favore del figlio dell'allora Preside della Facoltà di Veterinaria e dei tentativi di scongiurare la chiamata del candidato risultato poi vincitore - sta giungendo a conclusione;

negli organi accademici dell'Ateneo messinese continuano a sedere Presidi il cui mandato, mai prorogato, è scaduto il 31 ottobre 2011. Allo stesso modo, i consiglieri d'amministrazione, il cui mandato è scaduto nel 2010, pur in assenza di proroghe, continuano a ricoprire detto incarico;

considerato che:

numerosi risultano essere gli atti ispettivo già presentati - ed ancora inevasi - sulla questione della legittimità delle proroghe delle cariche accademiche nell'Ateneo messinese;

risulterebbe all'interrogante che la Procura della Repubblica di Messina avrebbe recentemente avviato una indagine con ipotesi di reato di abuso di ufficio a carico di ignoti, sulla legittimità delle proroghe degli organi accademici dell'Università;

considerato inoltre che:

nell'adunanza del 20 ottobre 2012 il Senato Accademico dell'Ateneo ha deliberato sul punto all'ordine del giorno: "Comunicazione MTIJR - Deliberazione Statuto ed atto costitutivo della Fondazione Università" istituendo una Fondazione avente come unico fondatore l'Università;

nella seduta del 23 ottobre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato sul punto all'ordine del giorno: "Trasferimento risorse costituenda Fondazione Università";

lo Statuto della Fondazione Università "autorizzato dal MIUR dopo un controllo di legittimità e di merito", risulta incongruente rispetto allo spirito del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n 254, introducendo esso singolarità senza precedenti, che hanno destato viva preoccupazione nella comunità accademica italiana;

tutto lascia presagire che a divenire Presidente della Fondazione sia il Rettore di cui sopra,

impegna il Governo:

ad attivare ogni opportuna e celere azione allo scopo di verificare il rispetto della disposizioni vigenti in materia, procedendo, ove se ne ravvisassero gli estremi, al commissariamento dell'Ateneo messinese.

a rivalutare il parere favorevole espresso nei confronti della Fondazione Università recentemente istituita nell'Ateneo, anche alla luce dei rilievi sollevati in materia dalla comunità accademica nazionale».

(G/3584/23/5^a)

GIAMBRONE

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

su tutto il territorio nazionale, numerosi risultano essere i docenti in servizio in qualità di "incaricato a tempo determinato" presso i licei artistici. Tali incarichi venivano disposti annualmente sulla base di graduatorie regionali. Sulla base delle suddette graduatorie regionali, gli inclusi presentavano successivamente domanda di inserimento in graduatoria di istituto con validità triennale;

le ultime graduatorie regionali, dalle quali sono scaturite le graduatorie d'istituto, sono state compilate dagli Uffici scolastici regionali, per incarichi annuali validi per il triennio 2004/2007. Alla scadenza di ogni triennio erano regolarmente presentate domande di nuova inclusione o aggiornamento del punteggio;

considerato che:

tali graduatorie regionali non sono state più compilate, pertanto gli uffici scolastici regionali, a far data dal 2008, non hanno più provveduto a conferire incarichi annuali poiché era scaduto il triennio di validità e, di conseguenza, non sono state più formulate graduatorie di istituto per le quali si faceva riferimento alle vecchie graduatorie di istituto 2004/2007. Nel frattempo molti docenti fuori dalle graduatorie di cui sopra, inviavano domande di disponibilità agli istituti regionali, ovviamente in coda alle graduatorie di istituto;

considerato inoltre che:

l'assessorato regionale alla pubblica istruzione della regione Sicilia ha emanato l'ordinanza assessoriale n. 1 del 27 luglio 2012 con la quale l'assessorato ordina di conferire le supplenze al personale docente non di ruolo con contratto a tempo determinato, utilizzando esclusivamente le graduatorie di istituto formulate a seguito delle domande di disponibilità, avendo le precedenti graduatorie 2004/2007 perso ogni efficacia;

in data 31 agosto 2012 l'assessorato di cui sopra ha emanato la circolare n. 19 con la quale riapreva i termini (1-15 settembre) per l'inserimento nelle graduatorie di disponibilità per l'anno scolastico 2012/2013 per il personale inserito nelle graduatorie d'istituto 2004/2007,

ritenuto che:

un provvedimento così importante, dovesse esser adottato con più largo anticipo e non a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, dopo che il medesimo assessorato aveva emesso già emesso precedenti e differenti circolari con le istruzioni per l'avvio dell'anno scolastico;

sia particolarmente pericoloso annullare delle graduatorie, non esistendone peraltro di già formulate - a motivo della totale inadempienza

degli uffici preposti a tale compito – ed utilizzare delle dichiarazioni di semplice disponibilità, cosa peraltro che non ha similitudini su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo:

a valutare la situazione innanzi descritta, garantendo, almeno per il prossimo anno scolastico, forme di tutela per i docenti inseriti nelle graduatorie 2004/2007».

(G/3584/24/5^a)

BASTICO

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

le cosiddette sezioni primavera – servizio educativo a carattere integrativo rivolto a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi di età – sono state istituite con la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) in via sperimentale e aggregate a realtà scolastiche ed educative esistenti;

detti servizi, definiti sulla base di un accordo approvato in Conferenza unificata il 14 giugno 2007, hanno fornito una risposta positiva alle esigenze educative dei bambini e ai bisogni di molte famiglie;

alla gestione delle sezioni primavera hanno provveduto, sin dall'inizio, lo Stato (per il 20,3 per cento), i comuni (per il 13,4 per cento), il privato sociale (per il 58,6 per cento), il privato convenzionato (per il 5 per cento) che, collaborando in modo sinergico tra di loro e con i servizi scolastici ed educativi già esistenti, con la conseguente riduzione dei costi e con la possibilità di incrementare l'offerta,

rilevato che:

nell'anno scolastico 2011-12 sono state finanziate 1604 sezioni primavera, che hanno accolto 23.142 bambini;

nell'anno scolastico 2007-2008 anno di avvio delle sperimentazione, il contributo statale per l'attivazione delle sezioni primavera è stato pari a 34.783.656 euro (fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero per la famiglia e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), con un finanziamento medio di 25-30.000 euro per ogni sezione attivata;

negli anni successivi l'attività delle sezioni primavera è stata rifinanziata dal Governo attraverso risorse erogate dai medesimi ministeri, integrate da contributi da parte di alcune regioni; in particolare, nell'anno scolastico 2008-2009 i contributi destinati ammontavano a 39.341.500 euro (di cui quasi 9 milioni a carico delle regioni), nell'anno scolastico 2009-2010 a 39.328.844 euro, di cui quasi 14 milioni a carico delle re-

gioni, nell'anno scolastico 2010-2011 a 31.630.499 e nell'anno scolastico 2012 a 26.522.210 euro (di cui quasi 10 milioni regionali);

nonostante negli anni si sia assistito ad una costante diminuzione dei finanziamenti statali a favore di tali attività scolastiche - ciò soprattutto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre le risorse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono diminuite soltanto nel 2011-2012 - il Governo ha comunque continuato a garantire il funzionamento delle sezioni primavera attraverso l'erogazione di un contributo che, assegnato prioritariamente alle sezioni già attivate, ha fornito continuità e stabilità a tale importante sperimentazione, che, sottoposta a monitoraggi e verifiche, necessita di una più precisa definizione di *standard* qualitativi e di livelli essenziali delle prestazioni,

considerato che:

per l'anno scolastico 2012-2013 al di fuori di qualsiasi programmazione e condivisione con le autonomie locali e con i soggetti gestori, essendo peraltro vigente l'accordo Stato-Regioni-Autonomie locali, nessuno dei Ministeri interessati ha fornito alcuna certezza sull'effettiva disponibilità delle risorse per garantire il funzionamento delle sezioni primavera; in particolare, non risultano a tutt'oggi disponibili 12 milioni di euro nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e non si ha alcuna garanzia in merito al contributo del Dipartimento della famiglia; è evidente che tale situazione impedisce l'avvio nell'anno scolastico 2012-13 delle sezioni primavera programmate, a cui i bambini sono stati regolarmente iscritti, con grave danno per decine di migliaia di bambini e delle loro famiglie che si vedono privati di un servizio, sul quale hanno contato nell'organizzazione della propria vita e del proprio lavoro,

impegna il Governo:

a garantire la continuazione del finanziamento e del funzionamento delle sezioni primavera operative dal 2007, provvedendo all'erogazione del contributo del Dipartimento della famiglia per l'anno 2012, attribuendo inoltre al capitolo 1466 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 "Istruzione scolastica", programma 1.8 la somma aggiuntiva di 12 milioni di euro, corrispondente al raddoppio di quella già prevista, al fine di garantire il finanziamento delle sopraddette sezioni per l'anno scolastico 2012-2013 e per consentire l'avvio a settembre 2013 del nuovo anno scolastico. Tale somma, infatti, costituisce il recupero dei 12 milioni di euro stanziati nel 2012 nel capitolo 1466 e stornati per altre finalità dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il raddoppio del finanziamento per il 2013 può essere garantito stornando le risorse da altro programma dello stesso Ministero;

a seguito di puntuale verifica sull'andamento dell'esperienza delle sezioni primavera, valutandone l'efficacia e la qualità, a trasformare la sperimentazione in vigore dal 2007 in servizio educativo consolidato, sulla base di una intesa in Conferenza unificata, in cui siano definiti i livelli

essenziali quantitativi e qualitativi del servizio, le figure professionali di riferimento e le modalità di finanziamento».

(G/3584/25/5^a)

AMATI, SCANU, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, ZANDA, MERCATALI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premessò che:

lo Stato riconosce e sostiene le associazioni combattentistiche attraverso il finanziamento di contributi per il sostegno delle attività svolte ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 93;

il finanziamento è sempre avvenuto con cadenza triennale; per quanto riguarda l'anno in corso, pur in presenza di 3 specifici provvedimenti di iniziativa parlamentare (atti Senato n. 869, n. 2554 e n. 2649), non ancora esaminati dalle competenti Commissioni parlamentari, si è venuto a determinare il mancato stanziamento dei contributi;

lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto del Governo n. 482), prevede stanziamenti solo a favore delle Associazioni d'arma;

in data 20 giugno 2012 la Commissione difesa del Senato, esprimendo il parere sullo schema di cui sopra, sottolinea "l'impegno assunto dal Governo a provvedere quanto prima all'erogazione dei contributi alle associazioni combattentistiche anche per l'anno 2012",

impegna il Governo:

in sede di assestamento di bilancio e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica a ripristinare lo stanziamento a carattere almeno triennale finalizzato ad assicurare una stabile contribuzione alle associazioni combattentistiche».

(G/3584/26/5^a)

CAFORIO, PARDI, LANNUTTI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premessò che:

il nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 119, comma 2 stabilisce che l'accertamento dei

requisiti fisici e psichici può essere effettuato anche da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico nel ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

il decreto innanzi citato prevede inoltre che l'accertamento possa essere effettuato dai medici di cui sopra anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici,

considerato che:

il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011, recante modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida, disciplina ulteriormente e con maggiore dettaglio la possibilità da parte dei medici appartenenti ad amministrazioni e corpi, nonché ai medici militari in quiescenza, di rilasciare certificazioni di idoneità fisica e psichica necessarie per il conseguimento della patenti di guida e per il rinnovo della stessa,

ritenuto che:

quanto sopra descritto possa portare nocumento alla classe medica operante all'interno delle unità sanitarie locali territorialmente competenti e possa, a causa della molteplicità dei soggetti titolati a rilasciare tale certificazione, ledere alla uniformità di giudizio nonché alla trasparenza nelle procedure di certificazione e sia inoltre responsabile di un aggravio della mole di lavoro a carico delle altre struttura sopra indicate,

impegna il Governo:

a valutare opportune iniziative volte a modificare il quadro normativo di riferimento e a garantire che tali certificazioni vengano rilasciate quantomeno da medici che non abbiano cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati nel Decreto del Ministero e nel decreto-legge di cui in premessa».

(G/3584/27/5^a)

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO
Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

l'applicazione dell'ultima riforma dell'Organizzazione comune del mercato (OCM) dello zucchero ha comportato una riduzione superiore al

50 per cento della capacità produttiva nazionale e, di conseguenza, una sensibile riduzione della superficie coltivata a bietola e la chiusura di 15 dei 19 zuccherifici attivi;

per tale ragione è stato varato il programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (articolo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006) con l'obiettivo di sostenere il processo di riconversione produttiva delle imprese agricole coinvolte nel processo di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, in un'ottica di filiera, intervenire a supporto dei progetti di ristrutturazione dell'industria saccarifera e promuovere la diversificazione verso attività extra-agricole;

il 17 settembre 2012 è stato adottato il decreto ministeriale n. 65480 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del bilancio - che apporta una serie di variazioni agli stati di previsione per l'anno finanziario 2012 compresa l'istituzione del capitolo n. 7370 nel bilancio del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze a cui è assegnata una dotazione finanziaria di 35.000.000 euro con la seguente motivazione: somma da corrispondere all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per la costituzione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia;

tale Fondo è materialmente istituito a 4 anni di distanza dalla decisione di procedere alla sua istituzione ed a 6 anni dal varo del programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero,

rilevato che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 59, commi da 3 a 5, ha attribuito ad interventi di sostegno del comparto agricolo, nelle fasi di crisi di mercato, le somme residue dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni in favore del comparto bieticolo-saccarifero;

tali somme non sono ancora state erogate ma sono presenti nel bilancio di AGEA che, in base ad una ricognizione conclusa il 17 febbraio 2012, le quantifica in 19,738 milioni di euro;

successivamente, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il dicastero dell'economia, definirà le modalità applicative delle nuove disposizioni, e quantificherà le risorse da destinare ad ogni singola misura la cui attuazione spetta all'Agenzia in coerenza con la normativa comunitaria;

considerato che:

il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 62, dispone che siano versate in entrata al bilancio statale le somme presenti nel bilancio di Agea, che il decreto-legge n. 83 del 2012 (articolo 59, comma 3) aveva attribuito ad interventi di sostegno del comparto agricolo nelle fasi di crisi di mercato, con riferimento alle somme residue dagli stanziamenti sta-

tali disposti nel corso degli anni in favore del comparto bieticolo-saccarifero;

in molte occasioni, con atti di sindacato ispettivo presentati da esponenti dei diversi gruppi parlamentari, è stato chiesto che venissero stanziati tali fondi al fine di tutelare un settore strategico per il nostro paese, che deve preservare la sua quota di produzione, nonché tutte le persone in esso impegnate;

ora, dopo la destinazione delle risorse presenti sul bilancio dell'AGEA e non ancora erogate, al finanziamento di misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato, l'articolo 1, comma 62, del provvedimento in esame fa un passo indietro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di non distogliere risorse finanziarie destinate al settore bieticolo-saccarifero, impegnato in un processo di ristrutturazione, che viceversa andrebbe sostenuto con ancora più adeguati supporti finanziari, in coerenza con gli impegni assunti dal Governo stesso.»

(G/3584/28/5^a)

PICCONI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
considerato che:

il comprensorio irriguo e di bonifica "Pianura Biellese e Vercellese" della superficie di ettari 117.663 (di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 2 maggio 1931, n. 1458 e alle deliberazioni del Consiglio della regione Piemonte 16 febbraio 2005, n. 414-5592 e della Giunta della regione Piemonte 4 novembre 2005, n. 90-1306) penalizzato da siccità idrica da vari anni necessita di un finanziamento destinato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ente concessionario ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 910 del 1966) per il rifacimento dell'invaso di 12.500.000 metri cubi sul torrente Sessera, in sostituzione dell'esistente di 1.500.000 metri cubi;

tale finanziamento è finalizzato sia a superare le crisi idriche ricorrenti del territorio, soprattutto nell'area coltivata a riso D.O.P. (unica concessa dall'Unione europea al nostro Paese), sia a migliorare l'efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ostola e Ravasanella (progetto definitivo approvato dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prot. n. 48/2011 del 28 ottobre 2012),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire lo stanziamento di 322.350.000 di euro, ripartito in 13-15 anni, di cui 25.000.000 di euro per l'avvio dei lavori a partire dal 2013, come dimostra peraltro l'inclusione programma-

tica dell'invaso del Sessera nell'Allegato 4 della delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005 e nel Piano di tutela delle Acque della regione Piemonte del 2007, nonché la lettera di richiesta di finanziamento (inviata in data 23 novembre 2012, prot. n. 4089, dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese), al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, nonché al Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

(G/3584/29/5^a)

SPADONI URBANI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

gli aspiranti agenti volontari per svolgere le loro attività devono frequentare un corso organizzato dalla propria associazione di appartenenza, previa autorizzazione degli organi competenti, ovvero l'assessorato regionale competente per l'agricoltura e le foreste, e, nella regione Sicilia, per il tramite delle ripartizioni faunistico/venatorie e ambientali della rispettiva provincia;

alle esigenze di tutela del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, della fauna e della flora, si aggiunge la capacità di vigilanza venatoria (articolo 27, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e leggi regionali in materia venatoria), di vigilanza ittica (articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4), di vigilanza per la pesca nelle acque interne (testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604), di vigilanza ambientale (decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1985, n. 431, legge 6 dicembre 1991, n. 394, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e legge della regione Sicilia 8 agosto 1985, n. 98);

considerato che:

il provvedimento in esame prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze deve provvedere a riassegnare, con propri decreti, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2013, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici, per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivai-

stica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali;

il Ministro dell'economia e delle finanze è pertanto autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma "Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità", le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di riassegnare, nell'ambito della facoltà attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze, le opportune somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato ai fini dell'istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento e di specializzazione riservati alle guardie venatorie volontarie, anche nell'ambito di istituzioni e fondazioni universitarie, volte al rilascio del titolo di tecnico della prevenzione ambientale e della tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico della nazione.»

(G/3584/30/5^a)

SPADONI URBANI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

il disegno di legge di bilancio per il 2013 dispone un'ingente riduzione di risorse stanziata a favore della missione relativa alla tutela ed alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici;

il provvedimento in esame presenta uno squilibrio fra le risorse stanziata in favore del settore della cultura e dell'arte contemporanea e i tagli ingenti previsti nei confronti di biblioteche nazionali ed istituzioni di rilevante importanza storica;

sono stati altresì operati ingenti tagli al programma relativo alla tutela dei beni archeologici, nonché al programma relativo alla tutela dei beni librari, alla promozione ed al sostegno del libro e dell'editoria, per il quale è stato previsto lo stanziamento di una somma di 13,5 milioni di euro inferiore rispetto al dato assestato per il 2012,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di riequilibrare, attraverso l'adozione di tempestive iniziative normative, la distribuzione delle risorse per i programmi di interesse della missione "tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" interessate da una decurtazione delle stesse, adottando ogni iniziativa utile al fine di considerare il sapere e la cultura un investimento sociale ed economico».

(G/3584/31/5^a)

POLI BORTONE

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

l'aziendalizzazione delle vecchie Unità sanitarie locali legata ai livelli decrescenti di risorse disponibili impose circa venti anni or sono un cambiamento sostanziale del ruolo medico attribuendo gli responsabilità gestionali con l'obbligo di utilizzare al meglio le risorse disponibili aumentando il più possibile i livelli di efficienza a parità di efficacia;

i dirigenti medici di primo livello, i responsabili di Unità operative semplici, i direttori di unità operative complesse ed i coordinatori di Dipartimenti fin da quell'epoca avevano l'obbligo di recepire, valutare, verificare e segnalare ai vari livelli gerarchici preposti, ogni fenomeno in grado di determinare cambiamenti nella programmazione operativa o strategica aziendale a seconda dei livelli di partenza e di importanza dei "reports";

le attività di verifica e controllo pertanto erano direttamente correlate ai livelli di responsabilità affidata contrattualmente ad ogni dirigente medico e venivano contrattualmente retribuite;

l'appropriatezza dei ricoveri rappresenta un settore di notevole interesse sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dei diritti dei cittadini aventi titolo che restano esclusi dalla fruizione di determinati servizi o prestazioni perché si sono raggiunti i tetti massimi di prestazioni erogabili;

l'appropriatezza dei ricoveri nel circuito riabilitativo psichiatrico in residenzialità completa (h 24) sia aziendali o privati, rappresenta da sempre un obiettivo su cui si dovevano confrontare i vari stili operativi e gestionali alla ricerca di modalità operative caratterizzate da elevati livelli di professionalità e capacità gestionali che le Direzioni aziendali avrebbero dovuto presidiare e valorizzare (competizione guidata/meritocrazia);

il mancato esercizio delle opportune verifiche e controlli hanno portato il privato ad ampliare l'offerta di posti letto in Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) certamente più remunerativa, a scapito di quelli attinenti al circuito socio-assistenziale;

gli inserimenti da parte dell'Autorità giudiziaria, meritano considerazioni attente ed approfondite non disgiunte dalla qualità della vita e di trattamento negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Se non dovessimo considerare che l'Autorità giudiziaria quasi sempre mette in atto le misure alternative all'internamento in OPG, proposte magari dagli stessi psichiatri che ora evidenziano la loro inappropriata (infatti è prevista la chiusura il prossimo 31 marzo) il fatto denota l'assoluta mancanza di protocolli d'intesa;

l'attuazione di specifici protocolli, diventa un atto dovuto se si considera che gli inserimenti effettuati dalla Autorità giudiziaria riguarda "autori di reato" che per la loro acclarata pericolosità sociale devono poter

fruire, in maniera controllata, di ogni cura riabilitativa possibile. Continuare a permettere l'inserimento di tali soggetti nelle CRAP equivarrebbe ad affermare che gli ospiti di dette strutture non debbano godere degli stessi diritti alla propria incolumità parimenti ai "sani" ed equivarrebbe ad incrementare un vero e proprio "mercato" alternativo al carcere;

il diritto alla salute di quanti attualmente sono reclusi presso i vari OPG ed il diritto alla incolumità personale potrebbe trovare un punto di sintesi con l'istituzione di "Strutture specializzate territoriali" che erogassero anche con la compartecipazione del privato, tutte le prestazioni sanitarie garantite dal personale qualificato dipendente dalle aziende sanitarie pubbliche, integrate dal controllo della pericolosità sociale erogato da associazioni di pensionati appartenenti alle Forze dell'ordine opportunamente formati sugli aspetti sanitari comunicazionali e relazionali;

altro fenomeno da presidiare opportunamente è rappresentato dai ricoveri impropri dei minori affetti da patologie attinenti l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Gran parte di essi sono sostenuti da un cambio di diagnosi psichiatrica "impropria" all'avvicinarsi del diciottesimo anno ed essere inseriti nel circuito psichiatrico e non in quello socio-assistenziale con le conseguenze di cui sopra,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, anche in considerazione della prossima chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, di trovare un punto di sintesi, secondo quanto suggerito in premessa, con l'istituzione di strutture specializzate territoriali, al fine di promuovere una più efficace e pertinente programmazione sanitaria in tema di appropriatezza delle prestazioni erogate, sia in termini di appropriatezza clinica, ovvero del percorso assistenziale più efficace, oltre che sicuro, efficiente ed economico, sia di appropriatezza organizzativa».

(G/3584/32/5^a)

MALAN

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

all'articolo 3, comma 23, del disegno di legge di stabilità viene elevata l'aliquota di tassazione delle riserve matematiche dei rami vita dallo 0,35 per cento allo 0,50 per cento per il 2012 e allo 0,45 per cento a decorrere dall'anno successivo;

le riserve matematiche sono passività caratteristiche del bilancio delle imprese di assicurazione sulla vita e, da un punto di vista economico, costituiscono crediti degli assicurati. Assoggettare ad imposta le riserve tecniche significa ridurre il rendimento degli investimenti a beneficio degli assicurati, minando alla base i presupposti della capitalizza-

zione e riducendo nel contempo la capacità di investimento delle compagnie;

l'imposta in esame non è *una tantum*, ma è applicata ogni anno sullo *stock* delle riserve matematiche dei rami vita risultanti dal bilancio di esercizio. Le imposte versate costituiscono un credito d'imposta che, al momento, può solo essere utilizzato:

– per il versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita;

– in compensazione di tutte le altre imposte e contributi, senza alcun limite;

– ovvero ceduto a società o enti appartenenti al gruppo, limitatamente all'importo corrispondente, in ciascun anno, alla differenza tra l'imposta versata per il quinto anno precedente e l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare nell'anno stesso;

per effetto dell'aumento progressivo dell'aliquota nel corso degli anni – dallo 0,20 per cento, come previsto inizialmente nel 2002, allo 0,35 per cento, aliquota ora vigente – l'esposizione creditoria (infruttifera di interessi nei confronti dell'Erario) del settore assicurativo è andata crescendo fino a superare, attualmente, i 4 miliardi di euro: circa 4,3 miliardi;

le modalità di recupero del credito vigenti già non consentono un riassorbimento in tempi ragionevoli dello *stock* di credito accumulato. A maggior ragione, l'incremento dell'aliquota dell'imposta voluto dalla legge di stabilità (+40 per cento) non farà che aumentare tale *stock*. Di fatto, il "prestito forzoso" in questione si sta trasformando in un vero e proprio "tributo" gravante sulle imprese, che ogni anno versano molto di più di quanto riescono a recuperare;

il settore assicurativo sulla vita potrebbe, quindi, subire effetti molto negativi sui flussi di liquidità, che già risiedono sia del calo della nuova produzione sia di un aumento dei riscatti determinato dalla difficile congiuntura,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per risolvere la questione esposta».

(G/3584/33/5^a)

SBARBATI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premessi che:

l'articolo 2 della legge di stabilità 2013, in particolare i commi da 16 a 22 dispongono norme pensionistiche in favore dei cosiddetti esodati e

di altre categorie e deroghe alla disciplina della perequazione automatica, ampliando la platea dei lavoratori che potranno beneficiare della pensione con i requisiti in vigore prima dell'emanazione del cosiddetto decreto "Salva Italia";

infatti, dall'inizio della crisi economica diverse aziende in difficoltà, al fine di favorire l'uscita del personale, hanno stipulato accordi di incentivo all'esodo o di messa in mobilità, accompagnando il dipendente al pensionamento attraverso l'erogazione di un incentivo economico;

tuttavia, in un contesto emergenziale, ai fini di evitare il peggio al nostro Paese, è emersa l'esigenza di ridefinire il sistema previdenziale. Questo ha comportato il cambiamento di regole e criteri e ha gettato in un limbo molti lavoratori che si sono trovati privi di reddito e di forme di ammortizzatori sociali a causa dello spostamento in avanti del traguardo della pensione;

evidenti sono gli elementi di criticità e le vere e proprie distorsioni del rinnovato sistema, di cui, la categoria degli "esodati", rappresenta l'esempio più drammatico, cui l'Esecutivo però sta creando di porre rimedio;

le norme contenute nel disegno di legge di stabilità certo costituiscono un evidente passo in avanti e concorrono indubbiamente alla risoluzione della problematica, tuttavia lasciano scoperti ancora molti nodi e criticità,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare tutte le ulteriori iniziative necessarie ai fini di salvaguardare tutta la platea di lavoratori che si trovano, a seguito della riforma del nostro sistema previdenziale, privi di reddito e di ammortizzatori sociali alla luce del prolungamento del traguardo pensionistico».

(G/3584/34/5^a)

BONFRISCO

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premessi che:

l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), è un'associazione di promozione sociale a cui è stata attribuita: "... la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi civili..." (testo unico delle norme in materia di di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, articolo 2), è da sempre impegnata per la tutela e rappresentanza delle persone disabili;

l'articolo 20 (in materia di contrasto delle frodi in materia di invalidità civile) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modi-

ficazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha declinato alcune importanti competenze in materia di invalidità civile;

dal 1° gennaio 2010 la domanda di accertamento di invalidità, *handicap* e disabilità si presenta all'INPS e non più alla ASL; l'INPS, già ente pagatore delle provvidenze economiche riconosciute agli invalidi civili, acquisisce anche il potere concessorio che gli enti locali – titolari di detto potere – a seguito di specifici accordi (non in tutte le regioni) accettano di trasferire all'Istituto;

la gestione dei vari passaggi burocratici (presentazione della domanda, invito a visita, trasmissione dell'esito della visita) avviene ora in modalità telematica;

è altresì previsto che la fase finale del procedimento dell'invalidità civile, sordità, cecità, qualora comporti erogazione di benefici economici, sia gestita di fatto esclusivamente dai patronati che (unici) vengono abilitati ad inserire nella procedura dell'INPS il modello telematico AP70 contenente le autocertificazioni, dati bancari, postali eccetera, necessari per il pagamento;

a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regime, l'ANMIC ha chiesto all'INPS di essere integrata in tutte le fasi del procedimento amministrativo per il riconoscimento dell'invalidità civile. L'INPS, tuttavia, attiva la sola possibilità di presentazione telematica delle istanze di accertamento (domande di invalidità civile, disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, *handicap* ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, escludendo, senza ragione, l'ANMIC dall'inserimento dei modelli AP70 relativi alla fase concessionaria,

invocando il principio di sussidiarietà,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere ogni opportuna iniziativa volta a prevedere il riconoscimento della possibilità per l'ANMIC di inserire nella procedura telematica di invalidità civile dell'INPS almeno gli AP70 relativi alle pratiche che ha istruito e presentato a nome dei propri iscritti e rappresentanti».

(G/3584/35/5^a)

GERMONTANI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la riduzione della spesa dell'apparato pubblico, prevista dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha posto le basi per un successivo intervento normativo volto a riorganizzare, in modo più specifico, le province nel terri-

torio italiano, prevedendo la soppressione e l'accorpamento di un rilevante numero di enti da sempre organizzati territorialmente su base provinciale;

gli ordini professionali rientrano tra gli enti pubblici associativi, in quanto enti esponenziali di gruppi sociali organizzati, costituiti dall'insieme degli esercenti una determinata professione, aventi sede in ogni comune capoluogo di provincia e dotati di autonomia finanziaria, in quanto sovvenzionati direttamente dai propri associati, come è il caso dell'ordine degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori (istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e dell'articolo 1 del successivo regolamento attuativo, di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537,

considerato che:

la riduzione di spesa pubblica prevista dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto "*spending review*") non può estendersi alle istituzioni ordinistiche, finanziate con la contribuzione dei professionisti rappresentati;

una riorganizzazione per accorpamento degli enti provincia comporterebbe una dispendiosa ridefinizione del loro ambito spaziale e costi economici ingenti connessi alla gestione, nonché sacrificerebbe le esigenze degli stessi professionisti, che sarebbero colpiti dalla modifica e privi degli opportuni collegamenti con gli organi di giustizia,

rilevato che:

molte leggi istitutive degli ordini prevedono, in via generale, che essi si articolino su base provinciale, ma tali disposizioni possono, essere derogate ogni qualvolta si riscontri una comprovata inidoneità del criterio provinciale per far fronte alle esigenze degli iscritti agli ordini professionali (articolo 2 del regolamento n. 2537 del 1925 sull'Ordine degli architetti e articolo 7 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sull'ordine dei commercialisti e le norme sugli ordini sanitari),

impegna il Governo:

a intervenire sulla legge istitutiva dell'ordine degli ingegneri, architetti e pianificatori (legge 24 giugno 1923, n. 1395, articolo 2), al fine di incidere sulla perimetrazione territoriale dell'albo professionale e conseguentemente su quella dell'ordine;

a istituire, anche in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, l'ordine degli ingegneri, architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori nell'albo di ogni "circoscrizione territoriale" individuata con decreto del Ministro della giustizia, su proposta dei Consigli nazionali, facendo salva, fino alla data di adozione del decreto ministeriale di riordino, l'organizzazione territoriale fondata sulle vigenti province».

(G/3584/36/5^a)

GERMONTANI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

premessi che:

il fatturato complessivo delle aziende che si occupano di ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale è di oltre 600 milioni di euro e rappresenta circa l'80 per cento del volume complessivo di affari dell'intero settore;

il settore delle ricerche di mercato coinvolge, in Italia, circa 160 aziende con un totale di 5.900 addetti e circa 20.000 collaboratori;

il settore si occupa di fornire consulenza enti pubblici e aziende private offrendo una base informativa necessaria a decisioni strategiche, indispensabili per gli investimenti che si vogliono sviluppare e attrarre in Italia,

considerato che:

l'attività degli istituti si concretizza in circa 18.000 progetti di ricerca e consulenza all'anno;

ciascuno dei suddetti progetti prevede il reperimento di informazioni presso i cittadini/consumatori, le aziende o l'osservazione di ciò che accade;

per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti si avvalgono di personale addetto alla raccolta di dati e di informazioni che opera effettivamente in modo autonomo, secondo la propria disponibilità di tempo;

tale personale - rappresentato da 20.000 collaboratori - viene attivato *ad hoc* per ciascuna commessa, rappresentando quindi una voce di costo variabile direttamente legata alla presenza di una attività da svolgere;

alla luce del fatto che fino a prima della recente riforma Fornero tali collaboratori erano inquadrati con contratti di lavoro a progetto;

le norme dettate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 in tema di lavoro a progetto impongono soluzioni normative non compatibili con la particolare tipologia di attività connessa con la raccolta dati e di informazioni;

tale situazione rischia di porre in seria difficoltà tutte le aziende del settore che, trovandosi gli attuali contratti in scadenza (buona parte al 31 dicembre 2012), non sono in grado di identificare una nuova forma contrattuale di inquadramento;

le aziende del settore necessitano di uno strumento flessibile e modulabile in relazione alle variabili e imprevedibili esigenze della clientela;

l'applicazione generalizzata del contratto di lavoro subordinato, come disciplinato dalla riforma Fornero, rischia di generare costi insostenibili per il settore, a fronte di una tipologia contrattuale fin troppo vinco-

lante per il collaboratore, fatto che potrebbe anche causare la chiusura o il trasferimento all'estero di attività che generano ricchezza in Italia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre una specifica eccezione ai contratti di lavoro a progetto – di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – per cui qualora si debba stipulare un contratto a progetto nel settore delle ricerche di mercato, statistiche e scientifiche non finalizzate alla vendita diretta di beni, il progetto possa prescindere da un determinato risultato finale riconducibile all'attività del singolo operatore, a condizione che venga salvaguardata l'autonomia dello stesso. Intervenire in tal senso risulta di importanza vitale per le aziende del comparto che, in assenza di tale misura, rischiano di essere messe fuori mercato a causa di una eccessiva ed ingiustificata rigidità nella gestione dei collaboratori, cosa che avrebbe, come immediata conseguenza, che i contratti degli attuali 20.000 collaboratori non sarebbero rinnovabili, e sarebbero a rischio anche i posti di lavoro dei 5.900 addetti del settore».

(G/3584/37/5^a)

PINOTTI, ZANETTA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

La 5^a Commissione permanente del Senato,

premessi che:

le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, ovvero del fondo perequativo, attualmente previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da imputare a ciascuna provincia, sono determinate prescindendo dalle funzioni esercitate finanziate con destinazione vincolata, e non tenendo conto dei fabbisogni *standard* stessi e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente,

impegna il Governo:

a tenere conto, nella determinazione delle riduzioni da imputare a ciascuna provincia, oltre che delle analisi della spesa effettuate come è attualmente previsto, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard*, dedotti i costi afferenti a funzioni finanziate con fondi a destinazione vincolata, nonché dei fabbisogni *standard* stessi e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'Unione delle province d'Italia (UPI)».

(G/3584/38/5^a)

BONFRISCO

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

impegna il Governo:

a rivedere la disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con particolare riferimento al regime previdenziale, al fine di evitare le prospettate censure di illegittimità costituzionale che comporterebbero, ove accolte, significativi oneri per il bilancio dello Stato».

(G/3584/39/5^a)

GRILLO

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo dell'emendamento 1.51».

(G/3584/40/5^a)

MANCUSO, DE ANGELIS, SACCONI, MUSSO, CASTRO, GAMBA, MARAVENTANO, RUSSO, ASTORE

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo dell'emendamento 1.161 (testo 2)».

(G/3584/41/5^a)

CASSON, AMATI, ANTEZZA, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LUMIA, Ignazio MARINO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, NEROZZI, ROILO, VITA, VIMERCATI, LEDDI, PINOTTI, SOLIANI, BARBOLINI, MERCATALI, PEGORER

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo dell'emendamento 1.239».

(G/3584/42/5^a)

STRADIOTTO

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

premesso che:

gli enti locali nel corso degli ultimi anni hanno fornito un contributo richiesto agli enti locali rischia di compromettere la funzionalità di svariati servizi finora messi a disposizione della propria cittadinanza e la realizzazione di interventi ed opere pubbliche,

considerato che:

la salvaguardia di Venezia rappresenta un problema di preminente interesse nazionale, tanto che la legge 29 novembre 1984, n. 798 ha attribuito ai comuni di Venezia e Chioggia la competenza e le risorse per la salvaguardia fisica della laguna e della città di Venezia;

a decorrere dall'anno 2008, anche in ragione delle difficoltà finanziarie del Paese, del Patto di stabilità interno e della riduzione generale dei

trasferimenti verso gli enti locali, le risorse destinate alle predette finalità sono state sensibilmente ridotte;

la carenza dei fondi e la ridotta capacità di spesa comporta per i comuni di Venezia e Chioggia evidenti difficoltà nel pagamento di interventi di opere già deliberate in passato, con evidenti ripercussioni sulla salvaguardia della laguna e delle città di Venezia e di Chioggia;

l'importo di 50 milioni di euro deliberato per le predette finalità dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nella seduta del 21 luglio 2011, non è stato ancora materialmente trasferito ai comuni di Venezia e Chioggia,

impegna il Governo:

ad includere, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, nel computo dei saldi dell'esercizio 2012 degli enti locali assegnatari dei contributi pluriennali relativi ad interventi di competenza previsti ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, quali incassi, gli importi deliberati per tali comuni dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nella seduta del 21 luglio 2011, anche se i relativi fondi non sono stati ancora trasferiti dallo Stato».

(G/3584/43/5^a)

LATRONICO

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo dell'emendamento 1.411».

(G/3584/44/5^a)

PINOTTI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

premessso che:

l'articolo 1, comma 97, del disegno di legge di stabilità 2013, inserendo, tra gli altri, il comma 1-*quater* all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce per le amministrazioni pubbliche il divieto, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e stipulare contratti di locazione passiva;

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584 in Commissione bilancio, è stato approvato l'emendamento dei Relatori 1.1000, che inserendo il comma 1-*sexies* al citato articolo 12 stabilisce che siano comunque fatte salve le azioni di acquisto tese all'attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati per promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale, rimuovere squilibri sociali ed economici, finanziati con le risorse aggiuntive previste dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,

impegna il Governo:

a garantire che, nell'attuazione di quanto previsto dalle due norme succitate in materia di acquisto di immobili a titolo oneroso e locazioni passive, siano fatte salve le operazioni di acquisto immobili già finanziate o cofinanziate da specifiche disposizioni normative già in vigore recanti un vincolo di destinazione, e le operazioni finanziate con risorse derivanti da entrate proprie o da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nonché quelle per i servizi agli studenti e le residenze universitarie».

(G/3584/45/5^a)

GIARETTA, PICHETTO FRATIN, BONFRISCO, BOSONE, FLUTTERO

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

invita il Governo:

a valutare, compatibilmente con gli equilibri finanziari, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle somme stanziare dalle regioni e dalle province destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ed alla legge 27 dicembre 2006, n. 296».

(G/3584/46/5^a)

ANDRIA

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo dell'emendamento 1.571».

(G/3584/47/5^a)

FLERES

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo dell'emendamento 1.573».

(G/3584/48/5^a)

BONFRISCO

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo dell'emendamento 1.583».

(G/3584/49/5^a)

CAGNIN, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo dell'emendamento 2.33».

(G/3584/50/5^a)

VITA

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

premessi che:

una norma della legge di stabilità 2012 (articolo 24 della legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto che – nel caso in cui non tutte le risorse annuali di cui al decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fossero utilizzate per i crediti d'imposta – la parte residua delle medesime vada a confluire nel Fondo per le attività cinematografiche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2008, n. 2004, destinato al sostegno statale per la produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico;

il decreto-legge n. 34 del 2011 ha individuato "a regime" (articolo 1, comma 4) la copertura del *tax credit* cinematografico, in una misura pari a 90 milioni di euro annui, stabilendo che la corrispondente copertura finanziaria avvenisse tramite un'apposita accisa sui carburanti;

tutte le attività della filiera cinematografica necessitano di programmazione a lunga scadenza;

il rifinanziamento del *tax credit* cinematografico per i prossimi tre anni in favore del settore, superando la scadenza attualmente prevista al 31 dicembre 2013 ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fornirebbe all'intero comparto uno strumento finanziario indispensabile per la sua sostenibilità, garantendo vitalità ad un settore strategico per l'economia e la cultura italiana,

impegna il Governo:

a prorogare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per il prossimo triennio, prevedendo che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

(G/3584/51/5^a)

FLERES

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo dell'emendamento 3.47».

(G/3584/52/5^a)

GHEDINI, BARBOLINI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

premesso che:

il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha stabilito, all'articolo 11, comma 5, per i sostituti d'imposta operanti nelle aree colpite dal sisma, la regolarizzazione degli omessi adempimenti e versamenti delle ritenute dei redditi di lavoro senza applicazione di interessi e sanzioni, attraverso la trattenuta sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio;

con emendamento approvato in sede di discussione in Commissione bilancio al disegno di legge di stabilità, è stabilita l'integrazione della convenzione disposta dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, per far fronte alle ulteriori riconosciute necessità del territorio colpito dal sisma;

un ulteriore emendamento al testo ha poi disposto che le ritenute entro i limiti del quinto dello stipendio includono altresì i contributi previdenziali ed assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella a carico del lavoratore, garantendo la restituzione graduale dei contributi a tutte le imprese e i lavoratori per i quali era stata disposta la sospensione dei termini ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012;

impegna il Governo:

a garantire che l'integrazione della convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012 e le disposizioni attuative degli istituti interessati tengano conto di tutte le fattispecie previste dal nuovo quadro normativo emerso in sede di approvazione della legge di stabilità 2013».

(G/3584/53/5^a)

VITA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

premessi che:

l'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ormai noto come "*spending review*" ha previsto che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, transiti nei ruoli del personale ATA con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico;

la stessa relazione tecnica aveva evidenziato che su 3.565 unità di personale docente dichiarato permanentemente inidoneo per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti (anno scolastico 2010/2011) hanno chiesto di transitare nei ruoli ATA, in virtù di quanto disposto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, solo 600 unità;

tale dato dimostra che si tratta di personale che potrebbe e comunque, anche in virtù di una propria dignità lavorativa, desidera impegnarsi come già avviene all'interno dell'attività didattica, nelle biblioteche scolastiche e nei laboratori, apportando le proprie competenze ad un progetto attinente alla propria qualifica professionale,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità, anche varando un provvedimento *ad hoc*, di rivedere le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di individuare un piano per l'utilizzo del personale dichiarato inidoneo, tenuto conto delle effettive condizioni di salute e delle competenze acquisite, nonché la possibilità per detto personale di fruire dell'istituto della dispensa».

(G/3584/54/5^a)

GERMONTANI

Accolto dal Governo come raccomandazione (19 dicembre 2012)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

premessi che:

in considerazione del rilevante incremento, registrato negli ultimi anni, delle vendite del tabacco trinciato a taglio fino usato per arrotolare le sigarette dovuto al numero crescente di fumatori che tendono a sostituire le sigarette confezionate con quelle arrotolate a mano e del conseguente incremento delle vendite di cartine e filtri per i quali allo stato non è prevista alcuna accisa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di fronteggiare il *trend* crescente del mercato dei trinciati e il relativo impatto sul gettito, di applicare a cartine e filtri per arrotolare le sigarette una accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto».